

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231
DI EMCO FAMUP S.R.L.

Rev.:	Data revisione:	Approvato da:	Emesso da:
00	07 marzo 2023	Consiglio di Amministrazione	EMCO FAMUP SRL

SOMMARIO

/ Premessa

1. PREMESSA	19
1.1 Definizioni.....	19
1.2 Acronimi e sigle di uso interno.....	20
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA	20
3. APPROVAZIONE DEL MODELLO	22
4. OGGETTO SOCIALE	22
5. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE ...	23
5.1 Il modello di governance della Società.....	23
5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno.....	24
5.3 Il sistema di deleghe e procure.....	24
5.4 Procedure manuali e informatiche.....	24
5.5 Il controllo di gestione ed i flussi finanziari.....	25
6. RESPONSABILE INTERNO	25

/ Metodologia

1 METODOLOGIA	26
2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO	27

/ Informazione e Formazione

1. PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO	28
1.1 Premessa.....	28
1.2 Informazione e formazione del personale.....	28
1.3 Diffusione del Modello tra consulenti, fornitori, clienti e partners.....	30

/ Organismo di Vigilanza

1. SCOPO	31
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	31
3. MODALITA' OPERATIVE	31
3.1 Nomina e composizione dell'ODV.....	31
3.2 Requisiti.....	31
3.3 Durata.....	32
3.4 Revoca e rinuncia dell'ODV.....	32
4. COMPITI DELL'ODV	33
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	34
5.1 Segnalazioni dei "Whistleblowers".....	35
5.2 Gestione delle segnalazioni.....	36
6. ATTIVITA' DI REPORTING DELL'ODV	38

/ Codice Etico

1. PREMESSA DI CODICE ETICO	39
2. FINALITA'	39
3. DESTINATARI E DISPOSIZIONI GENERALI	39
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	40
4.1 Legalità, correttezza, onestà e integrità	40
4.2 Lealtà e buona fede	41
4.3 Conflitto di interessi e imparzialità	41
4.4 Libera concorrenza	42
4.5 Equità ed eguaglianza	42
4.6 Professionalità e valorizzazione delle risorse	42
4.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	42
4.8 Tutela ambientale	43
4.9 Salvaguardia dell'immagine aziendale	43
4.10 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società	43
5. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI	44
5.1 Rapporti con i clienti.....	44
5.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori.....	44
5.3 Rapporti con partner e fornitori.....	44
5.4 Rapporti con i collaboratori	45
5.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni	45
5.6 Rapporti con i Media	46
6. PROTEZIONE DEI BENI IMMATERIALI E DELLE CONOSCENZE AZIENDALI	46
6.1 Informazioni riservate.....	47
6.2 Utilizzo delle informazioni confidenziali.....	47
6.3 Gestione delle informazioni provenienti da terzi.....	48
7. COMUNICAZIONI SOCIALI E TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE	48
8. FISCALITA'	48
9. ATTUAZIONE	49
10. SANZIONI	49

/ Sistema disciplinare

1. PREMESSA DI SISTEMA DISCIPLINARE	50
2. DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI SENSI DEL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE	50
3. CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	50
4. SANZIONI	51
4.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri.....	51
4.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti o dei procuratori.....	52
4.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Soggetti Apicali in genere	53
4.3.1 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto	53
4.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	54
4.5 Misure applicabili ai sensi della Legge n. 179/17 sul cd. Whistleblowing.....	54

/ Reati presupposto

ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	55
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.).....	55
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.).....	55
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	56
Truffa (art. 640 c.p.)	56
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).....	56
Frode informatica (art. 640 ter c.p.).....	56
Legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (Violazione e sanzioni).....	57
ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	58
Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).....	58
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	58
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).....	58
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	59
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	59
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).....	60

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).....	60
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).....	60
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	60
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).....	61
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).....	61
ART. 24 TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	61
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	61
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).....	62
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	63
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).....	63
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).....	64
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5 codice di procedura penale / art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895).....	65
Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895).....	65
Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895).....	65
ART. 25 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	66
Peculato (art. 314 c.p.).....	66
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	66
ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)	66
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	66
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).....	67
Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.).....	67
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	67
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).....	67
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	68
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).....	68
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	68
Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).....	68

Abuso d'ufficio (art. 323 codice penale).....	69
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).....	70
ART. 25 BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	70
Alterazione di monete (art. 454 c.p.).....	71
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).....	71
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).....	71
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).....	72
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	72
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).....	72
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).....	72
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).....	73
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).....	73
ART. 25 BIS.1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	74
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).....	74
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).....	74
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).....	74
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).....	74
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	75
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).....	75
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	75
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).....	75
ART. 25 TER REATI SOCIETARI.....	76
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	76
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).....	76
False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.).....	76
Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	77
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	77
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	78
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	78
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	78
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).....	78

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	79
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	79
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	79
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).....	80
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	80
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	80
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).....	80
ART. 25 QUATER DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE	
DEMOCRATICO.....	81
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).....	81
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).....	81
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1 c.p.).....	82
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).....	82
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).....	82
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.).....	82
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).....	82
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).....	83
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).....	83
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).....	83
Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.).....	84
Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).....	84
Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.).....	85
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289 bis c.p.).....	85
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).....	85
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).....	86
ART. 25 QUATER.1 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	87
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....	87
ART. 25 QUINQUIES DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	88
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	88
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).....	88
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).....	88
Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).....	89
Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).....	89
Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).....	90
Tratta di persone (art. 601 c.p.).....	90

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	90
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	90
Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	91
ART. 25 SEXIES ABUSI DI MERCATO	92
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	92
Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	93
ART. 25 SEPTIES OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	94
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	94
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	94
Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)	95
ART. 25 OCTIES RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	95
Ricettazione (art. 648 c.p.)	95
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	96
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	96
Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	96
ART. 25 OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	97
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)	97
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.)	98
Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.)	98
ART. 25 NOVIES DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	99
Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633	99
Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	100
Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633	100
Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633	102
Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633	102
ART. 25 DECIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	103
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	103
ART. 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI	103
Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	103
Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	103
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	104

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).....	104
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.).....	104
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).....	105
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)....	105
Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	105
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	107
Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	107
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	108
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	108
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	108
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	109
Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).....	110
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150).....	110
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549).....	111
Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202).....	112
Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202).....	112
ART. 25 DUODECIES IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	113
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	113
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	114
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	114
ART. 25 TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA.....	114
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).....	114
ART. 25 QUATERDECIES FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	115
Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401).....	115
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401).....	116

ART. 25 QUINQUESDECIES REATI TRIBUTARI	117
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	117
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	117
Dichiarazione infedele (Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	118
Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74)	118
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	119
Indebita compensazione (Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74)	119
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	119
ART. 25 SEXDECIES CONTRABBANDO	120
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)	120
Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)	120
Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)	121
Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)	121
Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)	122
Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)	122
Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)	122
Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)	122
Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)	122
Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)	123
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	123
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	123
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	124
Articolo 292 Altri casi di contrabbando)	124
Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)	124
ART. 25 SEPTIESDECIES DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	125
Art. 518-bis (Furto di beni culturali)	125
Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)	125
Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali)	126
Art. 518-octies (Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali)	126
Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)	126
Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)	126
Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)	127
Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)	127

ART. 25 DUODEVICIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	128
Art. 518–sexies – (Riciclaggio di beni culturali).....	128
Art. 518–terdecies – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).....	128
/ Mappatura aree a rischio	
1. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI.....	129
1.1 Principi generali di comportamento.....	130
2. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	131
2.1 Attività a rischio.....	131
2.2 Reati potenziali.....	132
2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	132
2.4 Principi generali di comportamento.....	134
2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	135
3. REATI INFORMATICI	136
3.1 Attività a rischio.....	136
3.2 Reati potenziali	136
3.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato.....	137
3.4 Principi generali di comportamento.....	140
3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	141
4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	141
4.1 Attività a rischio	141
4.2 Reati potenziali.....	141
4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	142
4.4 Principi generali di comportamento.....	143
4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	143
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI.....	143
5.1 Attività a rischio.....	143
5.2 Reati potenziali.....	143
5.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	144
5.3.1 Principi generali di comportamento	144
5.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	145
6. REATI SOCIETARI.....	146
6.1 Reati potenziali.....	147

6.2 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato	147
6.3 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	149
7. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	150
7.1 Attività a rischio.....	150
7.2 Reati potenziali.....	150
7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	150
7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	150
8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	151
8.1 Attività a rischio.....	151
8.2 Reati potenziali	151
8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	151
8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	152
9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO	153
9.1 Attività a rischio.....	153
9.2 Reati Potenziali	155
9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	155
9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	156
10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	156
10.1 Attività a rischio.....	156
10.2 Reati potenziali.....	157
10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	157
10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	158
11. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1).....	159
11.1 Attività a rischio	159
11.2 Reati potenziali.....	160
11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	160
11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	160
12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	161
12.1 Attività a rischio.....	161
12.2 Reati potenziali	162
12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	162
12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	162

13. REATI AMBIENTALI	162
13.1 Attività a rischio.....	162
13.2 Reati Potenziali.....	163
13.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	165
13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	166
14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	166
14.1 Attività a rischio.....	166
14.2 Reati potenziali.....	166
14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	167
14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	167
15. RAZZISMO E XENOFOBIA	167
15.1 Attività a rischio.....	167
15.2 Reati potenziali.....	168
15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	168
15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	168
16. REATI TRIBUTARI	169
16.1 Attività a rischio.....	169
16.2 Reati potenziali.....	169
16.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	170
16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	172
17. REATI DI CONTRABBANDO	173
17.1 Attività a rischio.....	173
17.2 Reati potenziali.....	173
17.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati.....	174
17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili.....	177

/ Protocolli di prevenzione e di gestione

1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PT 01	178
1.1 Scopo.....	178
1.2 Campo di applicazione.....	178
1.3 Definizioni.....	178
1.4 Destinatari.....	179
1.5 Responsabile interno.....	179
1.6 Principi generali.....	179
1.7 Modalità operative.....	180
1.7.1 Richiesta di provvedimenti amministrativi.....	180

1.7.2	Finanziamenti pubblici	181
1.7.3	Verifiche e ispezioni	182
1.8	Flussi informativi verso l'ODV	183
2.	CONTENZIOSO – PT 02	183
2.1	Scopo	183
2.2	Campo di applicazione	183
2.3	Destinatari	184
2.4	Responsabile interno	184
2.5	Principi generali	184
2.6	Modalità operative	184
2.7	Flussi informativi verso l'ODV	185
3.	CICLO ATTIVO – PT 03.....	186
3.1	Scopo	186
3.2	Campo di applicazione	186
3.3	Destinatari	186
3.4	Responsabili interni	186
3.5	Principi generali	187
3.6	Modalità operative	187
3.6.1	Progettazione, ingegnerizzazione, qualità del prodotto	187
3.6.2	Gestione dei preventivi e delle offerte.....	188
3.6.3	Gestione degli ordini e dei contratti	188
3.6.4	Gestione della fase produttiva	188
3.6.5	Logistica in uscita	189
3.6.6	Fatturazione, incasso, note di credito	189
3.7	Flussi informativi verso l'ODV	189
4.	SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI – PT 04	190
4.1	Scopo	190
4.2	Campo di applicazione	190
4.3	Destinatari	190
4.4	Responsabile interno.....	190
4.5	Modalità operative	190
4.6	Flussi informativi verso l'ODV	191
5.	PAGAMENTI PER CASSA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE – PT 05	191
5.1	Scopo	191
5.2	Campo di applicazione	191
5.3	Funzioni coinvolte	191
5.4	Responsabile interno	192
5.5	Principi generali	192
5.6	Modalità operative	192
5.7	Flussi informativi verso l'ODV	192

6. SPESE DI RAPPRESENTANZA – PT 06	193
6.1 Scopo	193
6.2 Campo di applicazione	193
6.3 Destinatari	193
6.4 Responsabile interno	193
6.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi	193
6.6 Spese per omaggi e promozioni a terzi	194
6.7 Flussi informativi verso l'ODV	194
7. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE –PT 07	194
7.1 Scopo	194
7.2 Campo di applicazione	194
7.3 Destinatari	194
7.4 Responsabile interno	195
7.5 Principi generali	195
7.6 Modalità operative	195
7.6.1 Selezione ed assunzione del personale	195
7.6.2 Gestione del personale	195
7.7 Flussi informativi verso l'ODV	196
8. APPROVVIGIONAMENTI – PT 08	196
8.1 Scopo	196
8.2 Campo di applicazione	196
8.3 Destinatari	196
8.4 Responsabile interno	197
8.5 Principi generali	197
8.6 Modalità operative	197
8.6.1 Pianificazione dei fabbisogni	197
8.6.2 Marketing di acquisto	198
8.6.3 Qualificazione e sorveglianza dei fornitori	198
8.6.4 Ordini / Contratti di Acquisto /Lettere di incarico	198
8.6.5 Ricevimento di beni e servizi	199
8.6.6 Gestione Magazzino	199
8.6.7 Pagamento	200
8.7 Flussi informativi verso l'ODV	200
9. CONTABILITA' E BILANCIO – PT 09	201
9.1 Campo di applicazione	201
9.2 Destinatari	201
9.3 Responsabile interno	201
9.4 Principi generali	201
9.5 Modalità operative	202
9.6 Flussi informativi verso l'ODV	204

10. FISCALITÀ –PT 10	204
10.1 Scopo	204
10.2 Campo di applicazione	204
10.3 Destinatari	205
10.4 Responsabile interno	205
10.5 Principi generali	205
10.6 Modalità operative	207
10.7 Flussi informativi verso l'ODV	208
11. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E LA SOCIETA' DI REVISIONE – PT 11	208
11.1 Scopo	208
11.2 Campo di applicazione	208
11.3 Destinatari	208
11.4 Responsabile interno	208
11.5 Principi generali	208
11.6 Modalità operative	209
11.7 Flussi informativi verso l'ODV	209
12. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ADEMPIMENTI SOCIETARI – PT 12	210
12.1 Scopo	210
12.2 Campo di applicazione	210
12.3 Destinatari	210
12.4 Responsabile interno	210
12.5 Principi generali	210
12.6 Modalità operative	211
12.7 Flussi informativi verso l'ODV	211
13. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, RAPPORTI CON BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI – PT 13	212
13.1 Scopo	212
13.2 Campo di applicazione	212
13.3 Destinatari	212
13.4 Responsabile interno	212
13.5 Principi generali di gestione delle risorse finanziarie	212
13.6 Modalità operative	213
13.7 Flussi informativi verso l'ODV	214
14. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PT 14	214
14.1 Riferimenti	214
14.2 Scopo	215
14.3 Campo di applicazione	216
14.4 Funzioni coinvolte	216
14.5 Responsabile interno	216
14.6 Principi generali	217

14.7	Modalità operative	218
14.7.1	Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza	218
14.7.2	Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	219
14.7.3	Gestione degli impianti e delle attrezzature	219
14.7.4	Luoghi di lavoro	219
14.7.5	Gestione degli agenti chimici	220
14.7.6	Valutazione dei rischi	220
14.7.7	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	221
14.7.8	Gestione delle emergenze	221
14.7.9	Gestione degli appalti	222
14.7.10	Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	222
14.7.11	Gestione della sorveglianza sanitaria	222
14.7.12	Informazione e formazione dei lavoratori	223
14.7.13	Attività di vigilanza e verifiche periodiche	223
14.8	Gestione della documentazione e sistemi di registrazione	224
14.9	Riunioni annuali/periodiche della sicurezza	224
14.10	Riesame e miglioramento del modello per la sicurezza	225
14.11	Flussi informativi verso l'ODV	225
15.	SISTEMA INFORMATIVO – PT 15	227
15.1	Riferimenti	227
15.2	Scopo	227
15.3	Campo di applicazione	227
15.4	Funzioni coinvolte	227
15.5	Responsabile interno	227
15.6	Principi generali	228
15.7	Modalità operative	230
15.7.1	Organizzazione del Sistema Informativo	230
15.7.2	Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni	230
15.7.3	Protezione fisica dei dati	230
15.8	Flussi informativi	231
16.	TUTELA DELL'AMBIENTE – PT 16	231
16.1	Riferimenti	231
16.2	Scopo	231
16.3	Campo di applicazione	232
16.4	Funzioni coinvolte	232
16.5	Responsabile interno	232
16.6	Regole di comportamento generali	232
16.7	Modalità Operative	233
16.7.1	Struttura organizzativa	233
16.7.2	Prescrizioni e adempimenti legali e normativi	234
16.7.3	Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi	234

16.7.4 Tutela dell'aria e gestione delle emissioni in atmosfera	235
16.7.5 Gestione dei rifiuti	235
16.7.6 Tenuta della documentazione, registri obbligatori, formulari	236
16.7.7 Interventi di bonifica	237
16.7.8 Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas serra	237
16.7.9 Gestione delle emergenze ambientali	238
16.7.10 Monitoraggio	238
16.7.11 Riesame periodico della gestione delle problematiche ambientali	240
16.8 Flussi informativi verso l'ODV	240
17. PROTOCOLLO CONTRATTUALE GENERALE – PT 17	241
17.1 Scopo	241
17.2 Campo di applicazione	241
17.3 Destinatari	241
17.4 Responsabile interno	241
17.5 Modalità operative	242
17.5.1 ART. [•] - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	242
17.5.2 ART. [•] - ADESIONE AI REQUISITI ETICI	242
17.5.3 ART. [•] - PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE	243
17.6 Flussi informativi verso l'ODV	243

/ 1. PREMESSA

1.1 Definizioni

Società:

EMCO FAMUP S.r.l.

Decreto:

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Modello:

il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Destinatari:

i soggetti tenuti a uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Modello. Sono destinatari:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti i dipendenti (ovvero tutto il personale impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto) anche con qualifica dirigenziale;
- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima, nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi, o anche gratuiti, di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, agenti, fornitori e terze parti in genere), nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte.

Soggetti in posizione apicale:

le persone che rivestono, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

Soggetti subordinati:

le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale

Reati – presupposto:

le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. dalla cui commissione deriva la responsabilità della Società

Organismo di Vigilanza:

l'organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello nonché a curarne l'aggiornamento

Linee Guida:

il codice di comportamento predisposto da Confindustria

Codice etico:

l'insieme di valori cui si ispirano l'attività della Società ed i comportamenti dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali

1.2 Acronimi e sigle di uso interno

AD	Amministratore Delegato CDA Consiglio di Amministrazione
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale MC Medico Competente
MOD	il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo
OdA	Ordine di acquisto o, in senso lato, un documento scritto o una transazione informatica scambiato con un fornitore che esprima l'intenzione della Società di acquistare un bene o un servizio
ODV	Organismo Di Vigilanza PA Pubblica Amministrazione
PRE	Presidente del Consiglio di Amministrazione
RdA	Richiesta di acquisto o, in senso lato, un documento scritto o una transazione informatica con la quale viene esplicitato, all'interno della Società, un fabbisogno /di acquisto
RLS	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro

/ 2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA

Il Decreto ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati – espressamente indicati dallo stesso Decreto (artt. 24 - 26) – che, sebbene compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili al medesimo ente qualora "commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

Tale requisito s'intende soddisfatto laddove l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero sia un risultato favorevole. Per converso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, o se il vantaggio non si è realizzato.

Più precisamente:

- l'interesse ha un'indole soggettiva, si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce nell'interesse della società ed è valutabile al momento della condotta. Infatti, l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che, poi, tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il vantaggio, per contro, si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo.

All'ente ritenuto responsabile di una delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto possono essere comminate:

Sanzioni pecuniarie

Comportano il pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

Sanzioni interdittive

Si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di una delle fattispecie criminose per le quali sono espressamente previste.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- iii. il divieto di contrattare con la PA;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Normalmente le sanzioni interdittive sono temporanee ma, in alcuni casi espressamente previsti dal Decreto, possono essere irrogate in via definitiva.

Inoltre, possono essere comminate in via cautelare in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Confisca

Si tratta di una sanzione autonoma e obbligatoria. È sempre disposta con la sentenza definitiva e comporta l'acquisizione allo Stato del prezzo o del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna

Può essere ordinata quando sia applicata nei confronti dell'ente una sanzione interdittiva.

Il Decreto contempla l'esonero dalla responsabilità e conseguentemente dalle sanzioni per quegli enti che:

- abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"
- abbiano affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo" di cui al punto precedente.

/ 3. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Alla luce di tale disciplina, benché il sistema di controllo interno sia ritenuto adeguato e la Società NON sia stata condannata e nemmeno sottoposta ad indagini per reati rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001,

EMCO FAMUP S.r.l.
Via Maniago 53
33080 – San Quirino (PN)

ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di EMCO FAMUP S.r.l. con delibera del 07 marzo 2023.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" – in conformità alle prescrizioni dell'Art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto – le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CDA della Società.

/ 4. OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- la costruzione ed il commercio di macchine utensili in genere, nonché la manutenzione di macchine utensili in genere proprie e di terzi;
- la produzione e la compravendita di parti e pezzi di ricambio per macchine utensili;
- l'assunzione di mandati di vendita sia quale agente e rappresentante, anche in esclusiva, con o senza deposito, sia quale commissionaria di case estere e nazionali operanti nei settori suddetti;

- la concessione di mandati di vendita.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

/ 5. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE

5.1 Il modello di governance della Società

EMCO FAMUP S.r.l. è una società a responsabilità limitata del gruppo EMCO che rappresenta uno dei gruppi mondiali più importanti nella produzione di macchine utensili, con una significativa quota di mercato ottenuta attraverso l'introduzione di prodotti di alta qualità e innovativi.

Attualmente, EMCO FAMUP S.r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza della Società oppure ad un Comitato esecutivo composto di alcuni membri del Consiglio stesso.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno

La Società ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società ed il Gruppo cui la stessa appartiene si ispirano;
- il sistema di deleghe e procure attribuiti agli Amministratori e ai vari responsabili;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa – Organigramma aziendale nominativo;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure, dei regolamenti e delle policy aziendali;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;

- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicato;
- il "corpus" normativo e regolamentare nazionale e internazionale, quando applicabile.

La Società ha adottato e certificato, con un ente di certificazione accreditato il proprio sistema di Qualità secondo gli standard ISO 9001:2015.

5.3 Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria il CDA di EMCO FAMUP S.r.l. è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

La nomina dei Procuratori e i relativi poteri vengono conferiti mediante delibera del CDA e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Le deleghe e le procure sono, ove necessario, formalizzate attraverso atti notarili e comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società.

5.4 Procedure manuali e informatiche

Le procedure approntate dalla Società e a livello di Gruppo, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati.

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, che i principali processi di gestione aziendale sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata segregazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

5.5 Il controllo di gestione ed i flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in base a situazioni consuntive periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- predisporre situazioni periodiche di proiezioni future in cui la programmazione iniziale definita nel budget viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell'analisi di confronto budget – consuntivo.

/ 6. RESPONSABILE INTERNO

Il Responsabile Interno è colui che deve garantire, per ciascuna operazione a rischio di commissione di un illecito la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa alla stessa operazione, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'ODV.

Inoltre, il Responsabile Interno:

- rappresenta il soggetto referente e responsabile dell'operazione o dell'insieme di operazioni delle aree di attività a rischio;
- può interpellare l'ODV in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione degli illeciti del presente Modello;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività a rischio della propria area di competenza e si impegna ad informare/istruire i propri collaboratori in merito;
- è tenuto a rilasciare specifica dichiarazione autografa in cui afferma, sotto la propria diretta responsabilità, sia di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle proprie attività, sia di non essere incorso in alcun reato tra quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successivi aggiornamenti/integrazioni.

/ 1 METODOLOGIA

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente Tabella.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale	Attraverso l'esame di statuto, organigramma, procure, verbali di adempimenti societari, disposizioni organizzative, procedure, sistema di gestione della qualità, sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori, sistema di gestione ambientale, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stato chiarito il sistema di governo e di controllo interno della Società.
Identificazione delle attività sensibili	Attraverso l'analisi della documentazione sopra richiamata e una serie di interviste guidate mediante questionari sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.
Analisi e valutazione del rischio reato	Identificate le attività sensibili e i relativi rischi di commissione dei reati, è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e della misure preventive messe in atto dalla Società ¹ .
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente e della relativa valutazione del rischio così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi a un livello accettabile ² .
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione a ogni attività sensibile sono state descritte le misure preventive (protocolli) atte a prevenire la commissione dei reati.
Istituzione dell'ODV	Contestualmente all'adozione del Modello, è stata definita la composizione dell'ODV. Le attività e i requisiti dell'ODV sono descritti nella Sezione "Organismo di Vigilanza" del presente Modello.
Introduzione di un sistema disciplinare	E' stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse e il procedimento di applicazione sono descritti nella sezione "Sistema disciplinare" del presente Modello.

Il Modello, intende, non già creare ex novo un sistema di organizzazione, gestione e controllo che la Società deve adottare, ma rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti e si inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practice societarie in materia di gestione dei processi e alle linee guida di Confindustria.

¹ Si veda il § 2 per una descrizione sintetica della modalità di valutazione del rischio reato.

² Il risultato del processo di analisi delle attività a rischio, di mappatura e valutazione dei rischi è raccolto in documenti conservati presso la Società.

/ 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO REATO

La metodologia di valutazione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che è stata adottata si basa sulla combinazione dei seguenti fattori principali:

- / G = Gravità, intesa come quantificazione e impatto delle conseguenze derivanti alla Società a seguito della commissione del reato. Tali conseguenze sono correlate al sistema sanzionatorio previsto dal Decreto (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive).
- / C = Criticità, intesa come indicatore di rilevanza e significatività del rischio reato nel contesto complessivo in cui opera la Società (organizzazione, certificazioni possedute, risorse umane coinvolte, management, mercato di sbocco, indicatori di business, ...).
- / P = Probabilità con la quale il rischio di commissione del reato può avvenire. La probabilità che un illecito possa essere commesso viene valutato considerando i protocolli e le attività di controllo esistenti. In questo modo si è in grado di valutare il rischio "netto", cioè la probabilità che le fattispecie di reato possano essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. L'approccio seguito per la valutazione della situazione attuale dell'azienda ("As is analysis") si basa sulla identificazione del processo ottimale – best practices e dettati normativi laddove applicabili – e sulla valutazione della distanza del processo "reale" rispetto alle best practices. In linea di principio, un processo ottimale è progettato per ridurre la probabilità di tutti i rischi reato associati al processo stesso; conseguentemente il processo ottimale implementa i protocolli e i controlli ragionevolmente necessari a contrastare i reati correlati a quel processo. La presenza più o meno estesa di controlli determina la probabilità con la quale il rischio di reato può concretizzarsi. La Probabilità viene calcolata come rapporto tra il numero di controlli esistenti e il numero di controlli che ragionevolmente impediscono la commissione del reato cioè il numero di controlli previsti nel processo ottimale.
- / R = Rilevabilità del rischio di reato intesa come possibilità di rilevamento dello stesso mediante il sistema di registrazioni e di tracciabilità dei processi (registrazioni cartacee o informatiche, reportistiche, controllo di gestione, ricostruibilità delle decisioni, ...) messo in atto dalla Società per riconoscere eventuali anomalie, deviazioni dagli standard o illeciti. L'analisi dei parametri sopra elencati permette di individuare i processi più critici mediante l'Indice di Priorità del Rischio (IPR) calcolato attraverso il loro prodotto:

$$IPR = G \times C \times P \times R$$

Ogni parametro può assumere un valore compreso tra 0,1 e 1,6, conseguentemente l'Indice di Priorità del Rischio è stato classificato in cinque fasce di rischio e precisamente:

$0,0001 \leq IPR < 0,0016$	Irrilevante
$0,0016 \leq IPR < 0,0256$	Tollerabile
$0,0256 \leq IPR < 0,4096$	Moderato
$0,4096 \leq IPR < 1,6384$	Significativo
$IPR \geq 1,6384$	Intollerabile

/ 1.PIANO DI INFORMAZIONE,FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

1.1 Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al MOD, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di EMCO FAMUP S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MOD non solo ai propri Organi Sociali e dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

1.2 Informazione e formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del MOD, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale, sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato, e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

La funzione aziendale che gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello ne dà evidenza all'ODV.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- / messa a disposizione del MOD, del Codice Etico e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello negli appositi spazi accanto alle bacheche aziendali e, ove possibile, all'interno di una cartella web localmente condivisa; tali documenti, pertanto, sono disponibili a tutto il personale in forza;

- / consegna del Codice Etico a tutto il personale in forza, tramite il portale attraverso il quale ciascun dipendente accede con profilo personale per scaricare la busta paga;
- / inserimento del Codice Etico nel sito internet della Società;
- / aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative/di processo rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione, invece, è articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- / personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società, dirigenti e responsabili di funzione: corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione, di norma "in aula", a seguito di aggiornamenti del Modello e del Codice Etico;
- / altro personale: informativa in sede di assunzione; corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione a seguito di aggiornamenti del Modello e del Codice Etico.

Nel corso di tale percorso di formazione sono sviluppati ed affrontati i seguenti temi:

- / il Decreto legislativo n. 231/2001;
- / il MOD adottato dalla Società;
- / i principi etici
- / i compiti dell'ODV
- / i flussi informativi da trasmettere all'ODV
- / la segnalazione di fatti illeciti e la corretta implementazione di canali di ricezione di segnalazioni (cd. Whistleblowing)
- / il sistema disciplinare
- / (eventuali) casistiche di interesse

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come ad eventuale corso on-line, è obbligatoria. La Società verifica che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso:

- / la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità "e-learning", attraverso l'attestato di fruizione denominativi delle persone coinvolte;
- / l'indicazione dell'oggetto delle sessioni formative
- / la conservazione del materiale utilizzato
- / l'archiviazione di eventuali questionari di apprendimento e valutazione

Pertanto, il personale è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza e conoscenza dei principi e contenuti del Modello, del Codice Etico dei documenti che costituiscono le componenti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d) partecipare ai corsi di formazione.

1.3 Diffusione del Modello tra consulenti, fornitori, clienti e partners

La Società dà comunicazione ai propri collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai clienti, ai partners e a tutti coloro che, a vario titolo, operano per suo conto, del MOD e delle regole comportamentali adottate richiedendo agli stessi di condividerne i principi, i contenuti e le disposizioni.

Nei confronti di Collaboratori esterni e/o Partner con cui la Società addivenga a una qualunque forma di partnership (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitura, joint-venture, consorzio, agenzia, distribuzione, ecc.) sono previste specifiche clausole contrattuali volte a sanzionare ogni comportamento posto in essere dagli stessi Collaboratori esterni e/o Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente MOD e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto.

ORGANISMO DI VIGILANZA

/ 1. SCOPO

La presente sezione definisce le responsabilità e la struttura organizzativa dell'Organismo di Vigilanza (ODV), nonché le norme operative adottate allo scopo di:

- vigilare sull'applicazione del Modello,
- valutare l'adeguatezza del Modello,
- promuovere l'aggiornamento del Modello.

/ 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione si applica a tutte le attività che l'ODV della Società svolge nell'espletamento delle sue funzioni.

/ 3. MODALITA' OPERATIVE

3.1 Nomina e composizione dell'ODV

L'ODV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione (CDA) della Società che ne determina il numero e la composizione dei membri.

Il CDA della Società provvede a informare ciascun interessato della nomina a componente dell'ODV invitandolo a comunicare l'accettazione della carica.

All'atto di nomina, il CDA stabilisce il compenso spettante ai rispettivi membri dell'ODV. Se non è nominato dal CDA, l'ODV sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente dell'ODV convoca lo stesso ODV, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori regolando lo svolgimento delle relative adunanze.

3.2 Requisiti

L'ODV nel suo complesso deve:

- avere competenze specifiche e qualificate in ambito legale e/o amministrativo e/o fiscale e/o in tema di sicurezza sul lavoro, auditing, controllo di gestione;
- conoscere l'organizzazione della Società e i principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;

- possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che gli consentano di svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
- garantire continuità d'azione nello svolgimento dei propri compiti;
- possedere un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

Non può essere nominato membro dell'ODV, e, se nominato, decade:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito;
- chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate, delle società controllanti e di quelle sottoposte al comune controllo;
- chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
- chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di interessi con la Società.

3.3 Durata

Se il CDA non dispone diversamente, l'ODV rimane in carica per un periodo di tre anni dalla data della nomina sino alla riunione del CDA, successiva alla scadenza dell'ODV, che provvede alla sua riconferma o sostituzione.

I membri dell'ODV cessano dalla loro carica per scadenza del termine, rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte e revoca.

3.4 Revoca e rinuncia dell'ODV

I membri dell'ODV possono essere revocati solo per giusta causa con delibera adottata dal CDA.

Costituisce giusta causa di revoca:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'ODV;
- l'irrogazione di sanzioni a titolo definitivo a carico della Società ai sensi del Decreto per reati commessi durante il periodo in cui il medesimo ODV era vigente con motivazioni legate al suo operato;
- l'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un membro dell'ODV;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

Il membro dell'ODV che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata al CDA.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'ODV, o, in caso contrario, dal momento in cui si sia ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri dello stesso ODV.

Qualora sia nominato membro dell'ODV un dipendente della Società, la cessazione del rapporto di lavoro con la Società stessa determina la contemporanea decadenza dall'incarico di membro dell'ODV.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più membri dell'ODV, il Presidente dell'ODV ne dà comunicazione al CDA che provvede a sostituirli con propria deliberazione. I componenti così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare il Presidente dell'ODV, il membro più anziano dell'ODV informa di ciò il CDA che adotta le delibere del caso. Se viene a cessare l'unico membro dell'ODV, il Presidente del CDA deve convocare il CDA perché provveda con urgenza alla sua sostituzione.

/ 4. COMPITI DELL'ODV

L'ODV:

- vigila costantemente sull'osservanza del MOD da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei destinatari del MOD in genere;
- vigila costantemente sull'efficienza e sull'efficacia del MOD adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verifica discrezionalmente il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal MOD da parte dei destinatari dello stesso con specifico riferimento alle attività che espongono la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto effettuando verifiche periodiche (anche a sorpresa) su specifiche operazioni o atti i cui risultati vengono riassunti in un'apposita relazione trasmessa agli organi sociali come in appresso meglio precisato;
- raccoglie e conserva in un apposito archivio, la cui consultazione è consentita ai soli membri dell'ODV, la documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle predette attività di controllo;
- accerta lo stato di aggiornamento del MOD segnalando al CDA le modifiche, revisioni e/o integrazioni del MOD che si dovessero eventualmente rendere necessarie in conseguenza di:
 - i. significative violazioni delle prescrizioni del MOD organizzativo;
 - ii. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
 - iii. modifiche del quadro normativo di riferimento;

- supervisiona le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza e alla comprensione del MOD;
- si assicura che sia predisposta dagli uffici competenti la documentazione organizzativa interna necessaria alla registrazione e alla tracciabilità delle attività di controllo e di verifica del funzionamento del MOD stesso; - svolge periodicamente attività di reporting nei confronti del CDA così come indicato in appresso;
- gestisce i flussi informativi previsti da o verso l'ODV descritti nel prosieguo del presente MOD;
- segnala al CDA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del MOD che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun organo e/o ufficio aziendale. Il CDA è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dello stesso ODV; invero, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del MOD organizzativo compete al CDA.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'ODV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l'ODV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziate in suo favore dal CDA. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'ODV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'ODV presenterà richiesta motivata al CDA.

Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti (salvo il caso in cui la richiesta sia formulata da forze di polizia, autorità giudiziarie o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di reati) l'ODV ha libero accesso presso tutti gli uffici della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'ODV adotta un Regolamento delle proprie attività con cui disciplina:

- le modalità di convocazione delle adunanze dell'ODV;
- i relativi quorum costitutivi e deliberativi;
- le regole di verbalizzazione delle riunioni;
- le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e di controllo.

/ 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono tenuti a segnalare all'ODV i fatti che integrano o possono integrare una violazione del MOD o delle procedure richiamate dallo stesso.

In particolare, devono essere comunicate all'ODV:

- le anomalie riscontrate nell'applicazione dei protocolli e delle procedure;
- l'eventuale necessità di modificare i predetti protocolli e procedure;
- le modifiche delle attività aziendali che comportino l'insorgere di nuovi rischi;
- possibili conflitti di interesse;
- le informative circa i procedimenti disciplinari aventi attinenza al MOD attivati all'interno della Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun Capitolo della Sezione Protocolli di Prevenzione e di Gestione del presente Modello.

Al fine di garantire la riservatezza e facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'ODV, la Società adotta specifici canali informativi. In particolare, le informazioni e le segnalazioni possono essere inviate:

- / alla casella di posta elettronica odv.emcofamup@emco-world.com
- / presso la sede legale di EMCO FAMUP S.r.l., in Via Maniago, 53, CAP 33080, San Quirino (PN), in busta chiusa alla cortese attenzione dell'ODV;
- / mediante deposito nelle apposite cassette per le segnalazioni posizionate all'interno degli stabilimenti della Società.

5.1 Segnalazioni dei "Whistleblowers"

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del MOD, in conformità alla disciplina prevista dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nel Decreto l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", l'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali possono presentare, a tutela della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- / uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità di EMCOFAMUP S.r.l., segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni del MOD, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- / almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- / il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- / che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate ¹.

Il Gruppo cui la Società appartiene, in conformità a quanto previsto da detta normativa, si è dotato di una Direttiva sul Whistleblowing e di canali di segnalazione, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Più precisamente, l'invio di (eventuali) segnalazioni può essere effettuato:

- / compilando il modulo per informatori reperibile al seguente link:
<https://www.emco-world.com/it/contatti/modulo-di-denuncia.html>;
- / chiamando il seguente numero: +43 6245 891 0;
- / scrivendo EMCO GmbH – Human Resources/Legal Affairs Casella postale 0032
Salzburger Straße 80, 5400 Hallein.

In ogni caso, la Società ha (ed avrà) cura di dare avviso a tutto il personale dei canali di segnalazione di cui si è dotata in conformità a quanto previsto da detta normativa.

5.2 Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono valutate, in piena autonomia, dall'ODV il quale tiene in considerazione solo quelle che, ancorché redatte in forma anonima, contengono dati, fatti e informazioni sufficientemente circostanziati e dà avvio agli accertamenti del caso.

¹ L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli riguardino l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione o siano oggetto di segreto professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

In particolare, l'ODV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'ODV che effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:

- / accertare che rientri nell'ambito di competenza dell'ODV;
- / verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'ODV avvia le attività di istruttoria, in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa.

In particolare:

- / attività istruttoria: l'ODV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità la segnalazione al fine di valutare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati. Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti i fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate.
- / nel caso in cui l'ODV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione. Qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia delle verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione.
- / attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle funzioni competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche.
- / misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'ODV ne chiede l'attuazione.

L'ODV istituisce un registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle /segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.

Tutte le attività di cui sopra devono essere opportunamente verbalizzate dall'ODV. I relativi verbali sono custoditi, a cura dell'ODV, unitamente al registro delle segnalazioni, appositamente istituito e contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute.

I membri dell'ODV e i soggetti di cui si avvale l'ODV devono mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

/ 6. ATTIVITA' DI REPORTING DELL'ODV

L'ODV aggiorna costantemente il CDA.

Più precisamente, l'ODV riferisce al CDA:

- annualmente mediante una relazione nella quale sono riepilogate le attività di controllo e di verifica effettuate e i risultati delle stesse;
- annualmente fornendo un piano delle attività programmate nell'anno successivo;
- ogni qualvolta vi sia la necessità di aggiornare il MOD e/o le procedure in esso richiamate per rilevanti sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo e/o nel processo produttivo e/o nel quadro normativo di riferimento.

L'ODV ha cura di informare tempestivamente il CDA di ogni violazione rilevante del MOD, che possa far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto.

Il CDA e l'Assemblea dei Soci hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall'ODV e messo a disposizione dell'organo di volta in volta coinvolto.

/ 1. PREMESSA

Nel seguito, si riporta il Codice Etico di EMCO FAMUP S.r.l.

EMCO FAMUP S.r.l., come parte del Gruppo EMCO, è chiamata ad aderire anche alle norme comportamentali definite dalla Capogruppo e riportate nel documento “Code of Conduct” reperibile al seguente link: (AT_HA_HR01-20220120092754 (emco-world.com)). Dette norme comportamentali sono coerenti con quanto riportato nel presente Codice Etico di cui costituiscono parte integrante e sostanziale).

/ 2. FINALITA'

Attraverso il presente Codice Etico, EMCO FAMUP S.R.L. intende definire ed esplicitare i valori e i principi di comportamento che informano la propria attività e i propri rapporti verso tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale con la finalità di prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

La Società s’impegna a garantire a tutti coloro che con essa hanno relazioni, siano essi dipendenti, clienti, fornitori o, in generale, parti interessate, che le attività aziendali saranno svolte nella piena osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei dipendenti, dei soci, dei clienti, dei partner commerciali e finanziari.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

/ 3. DESTINATARI E DISPOSIZIONI GENERALI

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di EMCO FAMUP S.R.L. sono tenuti al rispetto del presente Codice al momento dell’assunzione dell’incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità e onestà.

Sono altresì tenuti al rispetto dei principi contenuti nel Codice tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, ecc.) diversi da quelli individuati al comma precedente, nelle relazioni di lavoro e d’affari in genere instaurate con la Società.

I destinatari del presente Codice evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge e del presente Codice. I dipendenti e i collaboratori si adoperano affinché le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evitino atti o

comportamenti che vadano a inficiare il principio del rispetto reciproco. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori conformano la propria attività e l'uso dei beni aziendali a criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

Nelle relazioni con l'esterno, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con EMCO FAMUP S.R.L.; mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione e curano la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

/ 4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

4.1 Legalità, correttezza, onestà e integrità

EMCO FAMUP S.R.L. agisce nel rispetto delle leggi vigenti in Italia, della normativa comunitaria e della normativa vigente negli altri Paesi in cui dovesse operare, oltre che nel rispetto dell'etica professionale.

Il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza, onestà e professionalità.

È pertanto sempre rifiutata qualsiasi forma di beneficio, sia esso ricevuto o offerto, che possa essere inteso come strumento volto a influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri, sono proibiti.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non utilizzano né l'ufficio né alcuno spazio aziendale per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non si avvalgono della posizione che ricoprono per ottenere utilità o benefici nei rapporti interni ed esterni anche di natura privata.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori evitano di ottenere benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non accettano per sé o per altri alcun dono o altra utilità da parte di soggetti esterni che intendano entrare in rapporto con l'azienda, con eccezione di regali di modico valore.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori operano con imparzialità, evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento; si astengono dal fare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni con la massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori non si assumono impegni né fanno promesse personali che possono condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

4.2 Lealtà e buona fede

I rapporti con i destinatari del Modello e con i terzi, in generale, devono essere improntati alla buona fede e all'onestà, da attuarsi con comportamenti affidabili circa la sostenibilità delle intese, all'adempimento degli accordi, delle promesse, alla valorizzazione del patrimonio aziendale e al perseguimento di comportamenti in buona fede in ogni decisione.

4.3 Conflitto di interessi e imparzialità

Nello svolgimento di ogni attività, amministratori, dipendenti e collaboratori di EMCO FAMUP S.R.L. operano evitando di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche solo potenziale, che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

A titolo esemplificativo, possono determinare conflitto d'interessi le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del dipendente e/o delle loro famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- ricopertura di cariche di responsabilità decisionale sia nella Società sia in organizzazioni senza fini di lucro che ricevono sovvenzioni o finanziamenti dalla Società stessa.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori informano immediatamente la Società degli eventuali interessi, anche di natura economica, che essi, il loro coniuge, i parenti di primo grado, o i conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si astengono in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto e forniscono alla Società ogni ulteriore informazione richiesta.

4.4 Libera concorrenza

EMCO FAMUP S.R.L. riconosce la libera concorrenza, purché leale, quale fattore determinante per la crescita e il costante miglioramento aziendale. La Società si astiene da comportamenti contrari a questo principio, siano essi collusivi, predatori e/o di abuso di posizione dominante.

4.5 Equità ed eguaglianza

Nelle relazioni con tutte le controparti, EMCO FAMUP S.R.L. evita qualunque tipo di discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

4.6 Professionalità e valorizzazione delle risorse

EMCO FAMUP S.R.L. garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti affidati ai propri dipendenti e collaboratori.

La valorizzazione delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia, l'incentivo basato sulla loro partecipazione alle decisioni d'impresa, costituiscono principi fondamentali per la Società che predisporrà idonei strumenti e programmi di aggiornamento professionale, sviluppo e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare e ad accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

4.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Ai dipendenti e collaboratori di EMCO FAMUP S.R.L., indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale, vengono garantite condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

In modo particolare la Società:

- considera prioritario il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- considera la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della gestione complessiva dell'organizzazione;
- promuove il coinvolgimento, la cooperazione e la collaborazione di tutte le risorse aziendali in merito agli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantisce le risorse necessarie per la corretta gestione delle problematiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

4.8 Tutela ambientale

EMCO FAMUP S.R.L. è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. Essa orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra la propria iniziativa economica e

Codice etico Pag. 7 di 13 Rev. 0

le esigenze ambientali, nel rispetto della normativa vigente.

Sono perseguiti gli obiettivi di risparmio energetico, evitando gli sprechi di energia e di risorse naturali.

Nel pieno rispetto dell'ambiente non si deve abbandonare alcun tipo di rifiuto negli spazi aziendali tanto interni quanto esterni agli edifici. È preciso dovere di tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori farsi parte attiva per il mantenimento dell'ordine e pulizia fisica sul luogo di lavoro.

4.9 Salvaguardia dell'immagine aziendale

La tutela dell'immagine della Società e il rispetto degli elementi distintivi aziendali sono aspetti importanti nel contesto competitivo in cui opera EMCO FAMUP S.R.L. Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a salvaguardare l'immagine aziendale, tenendo comportamenti tali da garantire il massimo rispetto della persona e dell'ambiente in cui operano e vivono. Sono perseguiti e devono essere rispettati i principi dell'ordine e della pulizia. Il comportamento da tenere sul luogo di lavoro deve essere consono allo stesso. Sono da evitare comportamenti che possono direttamente o indirettamente disturbare chi è impegnato nell'attività lavorativa all'interno delle sedi aziendali, in particolar modo in presenza di ospiti. Nel pieno rispetto degli spazi comuni viene fatto divieto di appendere in bacheca o in altri supporti poster o documenti non pertinenti all'attività lavorativa e che possano offendere la sensibilità altrui. È preciso dovere di tutti, amministratori, dipendenti e collaboratori evitare rumori o toni accesi e tenere un abbigliamento adeguato.

4.10 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società

L'utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società, inclusi gli strumenti informatici, deve avvenire nel rispetto delle norme generali e della loro destinazione d'uso e in modo da tutelarne la conservazione e funzionalità, evitandone l'utilizzo in violazione di ogni disposizione di legge e dei regolamenti interni.

/ 5. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI

5.1 Rapporti con i clienti

EMCO FAMUP S.R.L. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Le informazioni e le documentazioni rese ai propri clienti, acquisiti o potenziali, circa i prodotti ed i servizi offerti ovvero le esperienze e referenze possedute da EMCO FAMUP S.R.L. sono veritiere, accurate ed esaurienti in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

Le trattative condotte direttamente dal personale di EMCO FAMUP S.R.L. o tramite la propria rete commerciale, i rapporti contrattuali e le comunicazioni della Società sono ispirate ai principi di eticità, onestà, professionalità, trasparenza e comunque improntati alla massima collaborazione.

Il rispetto di tali principi è richiesto a tutti coloro che erogano e/o promuovono e/o vendono beni e/o servizi per conto di EMCO FAMUP S.R.L. e, in generale, a chiunque la rappresenti.

5.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori

EMCO FAMUP S.R.L. crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

EMCO FAMUP S.R.L. si impegna a rispettare il diritto dei clienti a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica di EMCO FAMUP S.R.L. ed è vietata ad ogni soggetto che agisca per essa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori della stessa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice Etico.

5.3 Rapporti con partner e fornitori

I partner ed i fornitori di EMCO FAMUP S.R.L. rendono possibile, con la loro collaborazione, la concreta realizzazione dell'attività d'impresa.

La Società si impegna a:

- / sviluppare con i partner ed i fornitori rapporti di correttezza e di cooperazione fondati su una comunicazione che consenta lo scambio reciproco di competenze e informazioni e che favorisca la creazione di valore comune;

- / garantire ad ogni azienda in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando, nella selezione, criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- / osservare le condizioni contrattualmente pattuite.

5.4 Rapporti con i collaboratori

EMCO FAMUP S.R.L. riconosce l'importanza dei propri dipendenti e collaboratori come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e adotta procedure e metodi di selezione, sviluppo, valutazione e formazione improntati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore. Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine e competenza. Il reclutamento si basa esclusivamente sulla corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti.

La Società si impegna ad offrire a tutti i propri collaboratori le medesime opportunità, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale, senza discriminazione alcuna.

EMCO FAMUP S.R.L. gestisce le attività in conformità alla normativa cogente riguardante le condizioni dell'ambiente di lavoro impegnandosi a costruire un ambiente dignitoso e rispettoso per tutti.

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori.

EMCO FAMUP S.R.L. si attende che tutto il personale dipendente collabori al mantenimento di un clima aziendale basato sul rispetto della dignità individuale, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori evitano ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge e del presente Codice. Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori si adoperano affinché le relazioni con collaboratori ed i colleghi siano ispirate ad armonia ed evitino atti o comportamenti che vadano ad inficiare il principio del rispetto reciproco.

5.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni

EMCO FAMUP S.R.L., attraverso le proprie persone e strutture, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Tutti i rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle procedure aziendali.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

EMCO FAMUP S.R.L. non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente o prevalentemente politico e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di persone politicamente esposte.

5.6 Rapporti con i Media

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

EMCO FAMUP S.R.L. deve presentarsi in modo accurato e omogeneo nella comunicazione con i media. I rapporti con i media sono riservati esclusivamente alla direzione aziendale.

I dipendenti di EMCO FAMUP S.R.L. non possono fornire informazioni a rappresentanti dei media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della direzione aziendale.

In nessun modo o forma gli amministratori e i dipendenti di EMCO FAMUP S.R.L. possono offrire pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati a influenzare l'attività professionale dei media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

/ 6. PROTEZIONE DEI BENI IMMATERIALI E DELLE CONOSCENZE AZIENDALI

Tutte le informazioni concernenti, in particolare ma non solo, i sistemi di progettazione e produttivi impiegati nella Società, i prodotti realizzati e il know how aziendale costituiscono un patrimonio economico da tutelare.

EMCO FAMUP S.R.L. intende quindi perseguire l'efficace protezione del proprio know how, avvalendosi di tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge nonché adottando adeguate misure e procedure dirette a garantire la riservatezza delle informazioni aziendali con l'obiettivo di:

- limitare la diffusione delle informazioni riservate a coloro che ne hanno bisogno in ragione delle mansioni che svolgono;
- ridurre al minimo il rischio che queste informazioni siano utilizzate in modo non corretto o che siano divulgate all'esterno della Società senza specifica autorizzazione.

La Società s'impegna a diffondere e consolidare la cultura della protezione dei dati e delle informazioni sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza e il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.

6.1 Informazioni riservate

L'insieme delle informazioni tecniche e/o commerciali e/o finanziarie, anche se non contraddistinte specificatamente con diciture quali "riservato" o "segreto" e similari, di cui dipendenti e collaboratori venissero a conoscenza in funzione e in costanza del rapporto di lavoro o di collaborazione assumono rilevanza patrimoniale per la Società.

Con il termine informazioni riservate devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa sulla proprietà industriale, tutte le informazioni, i dati, i risultati, i processi, i procedimenti e quant'altro riguardante, seppur a titolo meramente esemplificativo:

- / la progettazione o la ricerca e sviluppo dei prodotti;
- / gli stessi prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati (brevettati e non brevettati, di proprietà e/o nella disponibilità della Società);
- / i mezzi di produzione e gli altri beni aziendali e l'organizzazione della produzione;
- / le informazioni e le politiche commerciali;
- / la gestione e l'andamento economico – finanziario della Società;
- / i rapporti della Società con i terzi.

Devono, inoltre, considerarsi informazioni riservate tutti i risultati dell'attività di ricerca, inventiva e sviluppo dei prodotti svolte direttamente all'interno della Società ovvero commissionate a soggetti terzi. Tali informazioni possono venir apprese dal personale in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro o di collaborazione.

6.2 Utilizzo delle informazioni confidenziali

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a garantire la segretezza delle informazioni riservate e a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non potendo pertanto in alcun caso farne un uso differente.

I dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto dei rispettivi responsabili.

Se non preventivamente autorizzato, non è consentito al personale di portare con sé, al di fuori degli uffici aziendali, documentazione, progetti, disegni e quant'altro contenga informazioni riservate. Deroga a tale divieto è concessa in caso di trasferte di lavoro o in occasione di accesso allo "smart working". Al personale dipendente che necessita di lavorare da casa è concesso portare con sé il materiale necessario previa autorizzazione del diretto responsabile.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a trattare i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, memorie esterne, etc.) che possano contenere informazioni costituenti know how aziendale, con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa venir trafugato e/o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.

L'obbligo di segretezza sopra disposto, nonché i conseguenti divieti previsti ai precedenti punti, vincolano il personale sia in vigenza di rapporto di lavoro, che successivamente alla sua cessazione.

6.3 Gestione delle informazioni provenienti da terzi

Tutte le informazioni tecniche e/o commerciali e/o finanziarie provenienti da terzi, che fossero utilizzate dalla Società nell'ambito dei rapporti contrattuali instaurati con gli stessi, anche qualora non specificatamente caratterizzate da diciture quali "riservato" o "segreto" e similari, rimangono di esclusiva proprietà degli stessi terzi. Anche per queste, deve essere garantita la piena riservatezza, costituendo know how aziendale di proprietà altrui tutelato dalla legge. Per tali informazioni valgono, pertanto, le medesime regole previste per il know how aziendale e il divieto di divulgazione o di utilizzo, diretto o indiretto, non autorizzato.

/ 7. COMUNICAZIONI SOCIALI E TUTELA DEL PATRIMONIO SOCIALE

EMCO FAMUP S.R.L. assicura la tenuta delle scritture contabili, la formazione e la redazione del bilancio di esercizio, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro previsto, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi internazionali, alle norme tecniche vigenti.

EMCO FAMUP S.R.L. favorisce una corretta e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessate in ordine alla formazione del bilancio di esercizio, dei bilanci infra-annuali, delle relazioni, delle comunicazioni sociali in genere e di quant'altro richiesto per il suo funzionamento. Determina, altresì, la corretta collaborazione tra gli organi e le funzioni aziendali e favorisce i controlli da parte degli organi competenti.

Tutti sono tenuti all'osservanza delle norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale.

/ 8. FISCALITA'

La Società si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti fiscali previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale dell'azienda.

Viene costantemente rispettata la disciplina in materia di IVA intracomunitaria riguardante la non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione.

Viene altresì costantemente rispettata la disciplina in materia doganale riguardante i diritti di confine (dazi, tasse doganali, ...).

I destinatari del presente Codice non devono in alcun modo commettere o concorrere con altri a violazioni penali della normativa tributaria e a violazioni penali in materia doganale.

/ 9. ATTUAZIONE

Il rispetto delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i destinatari.

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, EMCO FAMUP S.R.L. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.

I casi di violazione del presente Codice Etico potranno essere segnalati da ogni destinatario in forma riservata direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni sono improntate a criteri di riservatezza e tutela della confidenzialità al fine di prevenire ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti dell'autore della segnalazione ma anche al fine di garantire l'accertamento della realtà dei fatti.

/ 10. SANZIONI

Per assicurare una corretta ed efficace attuazione del presente Codice Etico è necessaria la collaborazione di tutti.

La violazione delle sue disposizioni costituirà illecito disciplinare e inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

SISTEMA DISCIPLINARE

/ 1. PREMESSA

La Società ha predisposto il sistema sanzionatorio di seguito descritto.

Esso è deputato a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate.

L'applicazione delle sanzioni ivi indicate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Codice Etico, dal Modello e dai relativi Protocolli sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dagli illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi Protocolli, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nella presente Sezione sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti e in tutti i modi ritenuti idonei a farle conoscere (a titolo esemplificativo e non esaustivo invio di circolari o di comunicati, presentazione in corsi formativi, ...).

/ 2. DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI SENSI DEL PRESENTE SISTEMA DISCIPLINARE

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del Codice Etico, del Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, nel Codice Etico e nei relativi protocolli di gestione e procedure;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello, nel Codice Etico e nelle relative procedure;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante al fine di assicurare che non vi siano atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dello stesso;
- le segnalazioni che si rivelino infondate effettuate con dolo o colpa grave.

/ 3. CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, le sanzioni sono concretamente applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento,
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti vigenti,
- delle mansioni del lavoratore,
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza o l'illecito,
- delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare,
- del concorso nell'infrazione di più soggetti in accordo tra loro.

/ 4. SANZIONI

4.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

La violazione del Codice Etico, del Modello o dei Protocolli da esso previsti costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionata conformemente a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno osservate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla normativa sul diritto del lavoro e da eventuali accordi aziendali in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare, sarà garantito il rispetto dei seguenti principi:

- non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa,
- i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione,
- non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, ai fini della recidiva, decorsi due anni dalla loro applicazione.

La Società, tramite Risorse Umane, trasmette al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, l'Amministratore Delegato, assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione è comunicato all'ODV, che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

I provvedimenti disciplinari adottabili in caso d'inosservanza del Modello sono riportati nella tabella che segue.

SANZIONE	DESCRIZIONE ILLECITO DISCIPLINARE
Rimprovero verbale	Il dipendente viola, a titolo di colpa, in maniera lieve i protocolli o le procedure previste dal presente Modello o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento lievemente non conforme alle prescrizioni dello stesso MOD ovvero effettua una lieve inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Ammonizione scritta	Il dipendente viola, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOD stesso, ovvero non osserva le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria	Il dipendente viola ripetutamente, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero viola ripetutamente le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni	Il dipendente arreca danno alla Società o espone a pericolo la reputazione o l'integrità dei beni della stessa in conseguenza di violazioni colpose delle procedure previste dal presente Modello ovvero di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio ovvero di compimento di atti contrari all'interesse della Società ovvero d'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Licenziamento con preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento disciplinare senza preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del MOD tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle pene contemplate nel Decreto.

4.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti o dei procuratori

Qualora un Dirigente contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, dal relativo contratto individuale e dal CCNL applicabile. Potrà altresì essere disposta la revoca delle procure conferite oppure, quando possibile, l'assegnazione ad altro incarico.

Il Dirigente che risulti non attenersi al presente Modello è sanzionabile per “mancata collaborazione”.

Allo stesso potranno non essere riconosciute eventuali forme di incentivazione economica maturate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, premi di risultato, management by objective (MBO), stock options.

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato L'ODV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

4.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Soggetti Apicali in genere

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più degli Amministratori (e/o uno o più dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto), ne viene informato il CDA il quale, in base alle proprie competenze, assumerà una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / mandato;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei Soci con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del/degli Amministratore/i nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

Nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello da parte di uno o più Amministratori, tali da compromettere il rapporto di fiducia con gli stessi, ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società, l'Assemblea dei Soci può deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato.

4.3.1 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso in cui il soggetto in posizione apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e realizzi le violazioni in qualità di soggetto in posizione apicale, potranno applicarsi le sopra menzionate misure di tutela, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

4.4 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Qualora collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni trasgrediscano le disposizioni del Modello, delle procedure e del Codice Etico, la Società potrà chiedere la risoluzione del contratto avvalendosi delle specifiche clausole a tal fine inserite.

La Società potrà inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

4.5 Misure applicabili ai sensi della Legge n. 179/17 sul cd. Whistleblowing

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata, le sanzioni sopra previste si applicano utilizzando i criteri di gradualità citati, anche a chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché a chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si dovessero rivelare infondate.

REATI PRESUPPOSTO

/ ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) Omissis.

2-bis) Omissis.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (Violazione e sanzioni)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

/ ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o

altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

/ ART. 24 TER DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 artt. 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Reati presupposto Pag. 19 di 94 Rev. 0

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 -bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 -bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 -bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 -bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5 codice di procedura penale / art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Illegale detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895)

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

/ ART. 25 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 codice penale)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

/ ART. 25 BIS FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitative di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

/ ART. 25 BIS.1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

/ ART. 25 TER REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a

quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

/ ART. 25 QUATER DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1 c.p.)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[... Omissis ...]

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze

chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da

uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- 1) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- 2) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
- 2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.
- 2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
- 3) Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
- 4) Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
- i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

/ ART. 25 QUATER.1 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

/ ART. 25 QUINQUIES DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico

di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** e **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

/ ART. 25 SEXIES ABUSI DI MERCATO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 3. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 -bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1 Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2 Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

/ ART. 25 SEPTIES OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

/ ART. 25 OCTIES RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

/ ART. 25 OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è

possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.)

Articolo già richiamato nel raggruppamento Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, applicabile secondo quanto previsto dall'art. 25-octies.1 ai sensi della condotta del seguente comma:

(...)

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

(...)

/ ART. 25 NOVIES DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da 51 euro a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) abrogata;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 5.164 euro.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 euro a 15.493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 euro a 15.493 euro. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

/ ART. 25 DECIES INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

/ ART. 25 UNDECIES REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Omissis
2. Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Omissis.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107², comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103³ e 104⁴ è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Omissis
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Omissis

¹ Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

² 107. Scarichi in reti fognarie

³ 103. Scarichi sul suolo

⁴ 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

⁵ 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari; 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; 212. Albo nazionale gestori ambientali; 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate; 215. Auto smaltimento; 216. Operazioni di recupero.

⁶ 227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

⁷ 242. Procedure operative ed amministrative.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216⁵ è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Omissis

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Omissis

Omissis

Omissis

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227⁶, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242⁷ e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Omissis

Omissis

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483⁸ del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Omissis

5-bis Omissis

5-ter Omissis

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Omissis

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o

⁸Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Omissis

Omissis

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482⁹ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Omissis

9-bis. Omissis

9-ter. Omissis

⁹ Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Nei casi previsti dal comma 210 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Omissis

Omissis

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

¹⁰ 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Omissis

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni

e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all' articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

/ ART. 25 DUODECIES IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

/ ART. 25 TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

....

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

/ ART. 25 QUATERDECIES FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

/ ART. 25 QUINQUIESDECIES REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1 -bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passive reali.

1 -ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 -bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle single imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10 – quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

/ ART. 25 SEXDECIES CONTRABBANDO

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

(Omissis)

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si

esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Articolo 291–bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definite dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.

Articolo 291–ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(Omissis)

Articolo 291–quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291–bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291–ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(Omissis)

Articolo 292 Altri casi di contrabbando)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

/ ART. 25 SEPTIESDECIES DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-bis (Furto di beni culturali).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518–quater (Ricettazione di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518–octies (Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali).

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518–novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518–decies (Importazione illecita di beni culturali).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518–quater, 518–quinqüies, 518–sexies e 518–septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in

cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518–undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione Reati presupposto Pag. 92 di 94 Rev. 0

temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518–duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518–quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte).

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

/ ART. 25 DUODEVICIES RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 518–sexies – (Riciclaggio di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518–terdecies – (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

MAPPATURA AREE A RISCHIO

/ 1. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

All'esito dell'analisi della realtà operativa e dei processi che caratterizzano la Società sono emerse, quali categorie di reati-presupposto contemplate dal Decreto che, con diversa rilevanza, potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società, le seguenti:

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24) ¹	X		
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis) ²	X		
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	X		
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25) ¹	X		
Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis),			X
Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (Art. 25 bis) ³	X		
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 e Art. 25 bis)	X		
Reati societari (Art. 25 ter)	X		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)		X	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)			X
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)		X	
Abusi di mercato (Art. 25-sexies)			X
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art. 25 septies)	X		
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	X		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)		X	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies) ⁴	X		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	X		

¹ Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro la Pubblica Amministrazione". La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

² Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

³ Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi".

⁴ Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Reati ambientali (Art. 25 undecies)	X		
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		X	
Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)		X	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)			X
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	X		
Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	X		
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septies decies)			X
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)			X

Per ciascuna delle categorie di reati-presupposto considerate applicabili per la Società (siano esse di maggiore o minore rilevanza) sono state individuate, nei paragrafi seguenti, le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati nel seguito elencati e descritti.

1.1 Principi generali di comportamento

- a) È vietato realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto.
- b) È proibito realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al punto a), possano potenzialmente diventarle.
- c) Tutte le attività della Società nelle aree a rischio e le operazioni a rischio si svolgono in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni del Codice Etico nonché seguendo procedure organizzative improntate al principio, ove possibile, della separazione dei ruoli.
- d) Le singole fasi di dette procedure devono rispondere al requisito della tracciabilità così da risultare individuabili, verificabili e trasparenti.
- e) Ogni violazione, deroga o scostamento dalle norme e dai protocolli del presente MOD deve essere segnalata all'ODV con le modalità indicate nel Capitolo "Organismo di Vigilanza".
- f) All'ODV sono forniti tutti i dati, le informazioni e i report menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun paragrafo della Sezione "Protocolli di Prevenzione e Gestione" del presente MOD.

/ 2. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Richiesta di provvedimenti amministrativi alla PA (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ... rivolte ad Enti Locali, Provincia, Regione, VVF, Agenzia delle Entrate, ...).
- 2) Gestione comunicazioni e adempimenti verso la PA (es. es. Regione, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Garante Privacy, ...).
- 3) Verifiche ed ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero di incaricati di pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, VVF, ULSS, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, ...).
- 4) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali ed arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.
- 5) Predisposizione / presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti a seguito di tali erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 6) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.
- 7) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 8) Gestione della cassa e rimborsi spese al personale.
- 9) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 10) Selezione ed assunzione di personale.
- 11) Gestione degli acquisti.
- 12) Gestione della tesoreria.
- 13) Gestione del sistema informativo.
- 14) Stipulazione di accordi e di contratti.

2.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture

- i. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- ii. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- iii. Truffa (art. 640 c.p.)
- iv. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

- v. Peculato (art. 314 c.p.)
- vi. Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- vii. Concussione (art. 317 c.p.)
- viii. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- ix. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- x. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- xi. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- xii. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- xiii. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- xiv. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- xv. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- xvi. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- xvii. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
- xviii. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

a) Il reato di truffa e di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico e di malversazione potrebbero astrattamente realizzarsi:

- / quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri,

- al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/ contributi inferiori a quelli realmente dovuti,
- / nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici quali ad esempio sovvenzioni / erogazioni correlate allo sviluppo di progetti di innovazione di prodotto o di processo,
 - / nel caso in cui le richieste di finanziamento per la formazione del personale mediante fondi interprofessionali bilaterali (Fondimpresa), progetti quadro L. 236/93, finanziamenti regionali, Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziamenti provinciali, INAIL, . . ., siano il frutto di dichiarazioni o documentazione mendaci, ovvero anche se lecitamente acquisiti detti finanziamenti siano utilizzati per scopi diversi dalla formazione.
- b) I reati di corruzione potrebbero astrattamente realizzarsi per l'ottenimento di una licenza, la concessione di una sovvenzione, per tollerare o sopassedere su un'anomalia o un'irregolarità riscontrata in un'ispezione:
- / attraverso l'elargizione di donazioni, regalie, omaggi, denaro o altre utilità e vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
 - / mediante l'acquisto di beni o servizi a prezzi gonfiati ovvero l'acquisto di beni o servizi "fittizi" o non necessari per la creazione, in concorso con terzi, di provviste di denaro o altre utilità,
 - / dando seguito alle segnalazioni o richieste pervenute da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di avvalersi o favorire specifici soggetti in qualità di fornitori ovvero di assumere, promuovere, gratificare o favorire nella scelta determinate persone,
 - / concedendo sponsorizzazioni fittizie a beneficio di soggetti legati a funzionari pubblici.
- c) La fattispecie di traffico illecito di influenze potrebbe realizzarsi:
- / laddove l'intermediario indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, dal soggetto privato, denaro o altre utilità come prezzo della propria attività di mediazione verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
 - / laddove l'intermediario si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare il pubblico agente.
- d) Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe astrattamente realizzarsi nel caso in cui taluno offra o prometta a un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver ommesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ovvero al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

2.4 Principi generali di comportamento

- a) Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.
- b) I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto dai dipendenti, membri di organi societari, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di procedure, mansionari, incarichi, deleghe e/o procure.
- c) È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.
- d) È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA permessi, concessioni, autorizzazioni, iscrizione ad albi o registri, erogazioni, contributi, finanziamenti e ogni altra utilità o vantaggio.
- e) È altresì proibito devolvere e utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.
- f) È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della PA ovvero al fine di assicurarsi – dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza – trattamenti di favore.
- g) Omaggi e regalie corrisposti a titolo di rappresentanza e/o di cortesia sono ammessi purché rientranti nella prassi aziendale e di modico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- h) Le attività di promozione e sponsorizzazione, le elargizioni, donazioni e contribuzioni sono attuate nel rispetto dei criteri di trasparenza, verificabilità, congruità e correttezza al fine di evitare ogni comportamento che possa essere interpretato come non conforme alle norme di legge.
- i) È vietato ricorrere a forme di contribuzione che, pur assumendo formalmente la veste di sponsorizzazioni, attività promozionali, incarichi professionali e/o consulenze si risolvono nella realtà dei fatti in regalie, omaggi o doni in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenerne vantaggi di qualsiasi natura e specie.
- j) Il reclutamento e l'assunzione del personale avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei candidati.
- k) Il conferimento d'incarichi a professionisti e/o consulenti esterni ha luogo sussistendo concrete ed effettive esigenze, con processo condiviso da più uffici aziendali.
- l) Tutti i beni e servizi necessari al conseguimento dello scopo sociale sono acquistati in base alle esigenze, con processo condiviso da più uffici aziendali.

2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli di prevenzione e gestione indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Richiesta di provvedimenti amministrativi (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ...). Gestione di comunicazioni, dichiarazioni, certificazioni e adempimenti verso la PA. Verifiche e ispezioni da parte della PA o di incaricati di pubblico servizio. Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti.	PT 01 – "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"
Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati. Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.	PT 02 – "Contenzioso"
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – "Sponsorizzazioni e donazioni"
Gestione della cassa e dei rimborsi spese al personale	PT 05 – "Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale"
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – "Spese di rappresentanza"
Selezione e assunzione di personale e gestione amministrativa	PT 07 – "Selezione, assunzione e gestione del personale"
Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali.	PT 08 – "Approvvigionamenti"
Gestione della tesoreria.	PT 13 – "Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari"
Gestione del sistema informativo.	PT 15 – "Sistema informativo"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione del presente MOD "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 3. REATI INFORMATICI

3.1 Attività a rischio

I cosiddetti "Reati Informatici" sono quei reati "commessi avvalendosi di un sistema informatico o in suo danno ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica". Essi trovano come presupposto l'impiego anomalo di strumenti e di tecnologie informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.

Nel novero degli illeciti commessi avvalendosi di sistemi informatici sono ricompresi:

- A. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
- B. Frode informatica ai danni dello stato o di altri enti pubblici,
- C. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con riferimento alla detenzione e utilizzo di software di cui non si dispone della relativa licenza d'uso.

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 2) Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica
- 3) Gestione del sistema informativo aziendale
- 4) Protezione fisica dei dati e dei sistemi.
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

3.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture

- i. Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- ii. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.),
- iii. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- iv. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- v. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
- vi. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.),

- vii. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
- viii. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.),
- ix. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.),
- x. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
- xi. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- xii. Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xiii. Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xiv. Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xv. Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.

3.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

- a) Nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venisse modificato il sistema informatico di una PA al fine di inserire un importo relativo a un'imposta inferiore a quello dovuto legittimamente.
- b) Tutti gli illeciti relativi alla falsità in atti pubblici disciplinati dal Codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche⁵ che le falsità materiali⁶, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, nell'alterazione di registri e documenti informatici pubblici, aventi efficacia probatoria, il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi da chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati „critici“ in vista di una possibile attività ispettiva.
- c) L'accesso abusivo al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o al sistema informativo di soggetti pubblici o privati si realizza quando un soggetto s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio

⁵ Si ha „falsità ideologica“ quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

⁶ Si ha „falsità materiale“ quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente a un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi a eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa potrebbe astrattamente realizzarsi altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto (hacker) acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa.

- d) Nella detenzione e utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o a un sistema informativo o alla rete di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, l'illecito potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Tali fattispecie si configurano sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di accesso (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. Inoltre, è punito chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.
- e) L'acquisto di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informativo o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o a interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti „critici“ in relazione a un procedimento penale a carico della Società.

- f) Nello svolgimento di attività fraudolenta d'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informativo o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche d'intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione a una trattativa commerciale.
- g) Nell'installazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati il reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando qualcuno, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla semplice installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente s'introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione a una futura negoziazione.
- h) La distruzione, danneggiamento, inservibilità d'informazioni, dati e programmi informatici e in particolare di quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità; distruzione, danneggiamento, inservibilità di sistemi informatici o telematici e in particolare di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità potrebbe astrattamente realizzarsi quando: i) un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali „compromettenti“; ii) un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si

tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi a un procedimento penale a carico della Società;

iii) quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati. Questo reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando la condotta di cui al precedente punto sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità, quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- i) Nei delitti in materia di violazione del diritto d'autore il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si proceda all'installazione, duplicazione, detenzione e utilizzo di software di proprietà di terzi sulle macchine aziendali (client, server, apparati di rete, telefoni, tablet, ...) per i quali non si disponga della relativa licenza o la stessa sia scaduta.

3.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i reati informatici come sopra delineati;
- b) rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- c) porre in essere tutte le attività di gestione delle risorse informatiche correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo utilizzando le medesime risorse con la massima attenzione e professionalità evitando comportamenti che, benché risultino tali da non costituire di per sé specifici "Reati informatici", lo possano potenzialmente diventare;
- d) evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato informatico.
- e) rispettare la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali (privacy).

3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali	PT 08 - "Approvvigionamenti"
Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica Gestione del sistema informativo aziendale Protezione fisica dei dati e dei sistemi	PT 15 - "Sistema Informativo"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1 Attività a rischio

In considerazione della particolare natura dei delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, tutte le aree aziendali considerate a rischio per i reati presupposto di responsabilità ai sensi del Decreto contemplate nel presente Modello sono potenzialmente a rischio anche per i reati associativi; infatti, essi rappresentano una mera modalità, l'associazione per l'appunto, di commissione dei reati c.d. "fine"; pertanto, tali reati propagano la presenza del rischio a tutte le aree mappate e sono da considerare a rischio diffuso.

4.2 Reati potenziali

- i. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- ii. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora:

- a) esponenti della Società, il fiscalista di riferimento e un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi;
- b) un esponente della Società si avvalga dell'operato di un intermediario (ad esempio un procacciatore d'affari o un agente) affiliato a un'associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società;
- c) un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- d) un esponente della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione;
- e) uno o più esponenti apicali della Società e più agenti si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli agenti per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- f) esponenti della Società si associno tra di loro oppure con intermediari della stessa per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei a indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della fornitura o sul corrispettivo contrattualmente pattuito;
- g) un soggetto apicale concluda un contratto per sponsorizzare un ente, ovvero elargisca liberalità a un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato a un'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolarne l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi;
- h) un soggetto sottoposto e/o soggetto apicale si accordi con due o più soggetti, anche estranei alla Società al fine di eseguire illecitamente la miscelazione e lo smaltimento di rifiuti tramite la simulazione di operazioni di selezione, trattamento e recupero, falsificazione di documenti analitici e di trasporto;
- i) un esponente della Società paghi un affiliato a un'organizzazione criminale per poter recuperare i dati aziendali crittografati e resi inservibili da un software malvagio introdotto fraudolentemente nel proprio sistema informatico.

4.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i delitti di criminalità organizzata come sopra delineati;
- b) astenersi dall'intraprendere rapporti o iniziative nei confronti di soggetti privati di cui sia nota o sospettata l'infiltrazione da parte di elementi appartenenti a organizzazioni criminali.

4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio, la Società ha adottato l'insieme dei protocolli riportati nella successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione" del presente Modello.

/ 5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

5.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione del processo di vendita dei prodotti.
- 2) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 3) Gestione della comunicazione esterna, della partecipazione a fiere o eventi.
- 4) Gestione dello sviluppo, della progettazione, della fabbricazione e del controllo del prodotto venduto
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

5.2 Reati potenziali

- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
- ii. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.),

- iii. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- iv. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- v. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- vi. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- vii. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- viii. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

5.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) laddove la Società sviluppi, progetti, realizzi o metta in commercio prodotti con segni distintivi, brevetti, modelli, disegni o marchi di proprietà di terzi alterati o contraffatti;
- b) acquistando un prodotto o un macchinario che il fornitore abbia realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi;
- c) laddove la Società metta in commercio beni con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate (ad es. sulle schede tecniche di prodotto, su materiale pubblicitario o promozionale, ...);
- d) se vengono messe in atto ritorsioni o pressioni o minacce nei confronti di un concorrente affinché lo stesso non venda o distribuisca o promuova la vendita presso i clienti di prodotti analoghi a quelli della Società.

5.3.1 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisto, all'analisi, allo scarico, alla miscelazione e alla vendita di alimenti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della materia prima, riguardo ai valori chimici e/o organolettici, o alla provenienza geografica;
 - ii. alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla materia prima, sul prodotto finito o su parti di essa;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del commercio, della tracciabilità dei prodotti, dell'igiene alimentare e, in generale, della normativa applicabile, e agire sempre nel rispetto delle procedure e della prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i clienti, i consumatori e i terzi in genere;
 - garantire un intervento tempestivo nei casi di una non conformità emersa sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, mediante il ritiro e se necessario il richiamo dei prodotti non conformi alla normativa in vigore;
 - non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
 - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee ad alterare le informazioni e i dati relativi alla materia prima acquistata, alla materia prima venduta e al prodotto finito venduto;
 - effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti del Ministero (SIAN) in particolare e degli altri enti pubblici in generale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - i. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti degli enti pubblici (1) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (2) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dagli enti pubblici;
 - ii. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione della Società;
 - iii. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione della vendita di prodotti. Gestione della comunicazione esterna, della partecipazione a fiere o eventi. Gestione della progettazione, fabbricazione e controllo del prodotto venduto	PT 03 – "Ciclo Attivo"
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 08- "Approvvigionamenti"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 6. REATI SOCIETARI

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/ produzione economica tipica.
- 2) Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 3) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 4) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 5) Calcolo delle imposte.
- 6) Gestione dei rapporti con i Soci e con la Società di Revisione.
- 7) Esecuzione di operazioni relative al capitale sociale.
- 8) Gestione degli adempimenti societari.
- 9) Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita⁷.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 10) Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.
- 11) Gestione degli ordini di acquisto.

⁷ In relazione ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

- 12) Gestione della logistica e del magazzino.
- 13) Gestione del sistema informativo aziendale.
- 14) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 15) Gestione dei flussi monetari e della tesoreria.

6.1 Reati potenziali

- i. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- ii. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- iii. Impedito controllo (art. 2625 c.c.),
- iv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- v. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- vi. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- vii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- viii. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- ix. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- x. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- xi. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)⁸,
- xii. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.),
- xiii. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁹,
- xiv. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)¹⁰.

6.2 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) a opera degli amministratori, dei dipendenti o dei consulenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono

⁸ Reato non applicabile

⁹ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

¹⁰ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal primo comma di detto articolo.

informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

- b) Mediante inserimento nel sistema gestionale aziendale di dati contabili alterati o invalidi a opera di amministratori o dipendenti.
- c) Allorquando gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altro organo sociale.
- d) Attraverso la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli ovvero nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ovvero con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, di quote sociali riferite alla Società o a una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero con l'effettuazione da parte degli amministratori, e in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.
- e) Quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore.
- f) Da parte dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, qualora con tale operazione si cagioni un danno ai creditori.
- g) Quando gli amministratori presentino all'Assemblea, in relazione a un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.
- h) Attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima¹¹.
- i) Nei casi di partecipazione a gare di fornitura o d'appalto private, qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società concorrente affinché quest'ultima non partecipi alla gara ovvero non predisponga un'offerta competitiva.

¹¹ Le Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati. Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero, l'Autorità di garanzia della Privacy.

j) Nella fase di proposizione commerciale dei propri prodotti o servizi, qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società cliente o un suo collaboratore (ad esempio un addetto commerciale) affinché favorisca la scelta delle proposte dell'azienda rispetto a quelle della concorrenza.

k) Nei casi di cui ai precedenti punti i) e j) qualora agli stessi soggetti venisse offerto o promesso denaro o altra utilità senza che tale offerta o promessa venisse accettata.

6.3 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Gestione dell'attività commerciale, sviluppo e presentazione di offerte, negoziazione e stipulazione di contratti di vendita e di presidio del cliente. Gestione degli ordini attivi, della fatturazione, dei crediti.	PT 03 – "Ciclo Attivo"
Gestione degli ordini di acquisto. Gestione della logistica in entrata e dei magazzini.	PT 08 – "Approvvigionamenti"
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. Redazione e tenuta delle scritture contabili. Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.	PT 09 – "Contabilità e Bilancio"
Calcolo delle imposte.	PT 10 – "Fiscalità"
Gestione dei rapporti con i Soci e con la Società di Revisione	PT 11 – "Rapporti con i Soci e la Società di Revisione"
Gestione delle operazioni relative al capitale sociale. Gestione degli adempimenti societari.	PT 12 – "Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari"
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gestione dei flussi monetari e della tesoreria.	PT 13 – "Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari"
Gestione del sistema informativo aziendale	PT 15- "Sistema informativo"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia al successivo capitolo "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 7. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

7.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione di sponsorizzazioni.
- 2) Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.
- 3) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 4) Gestione delle transazioni finanziarie.
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

7.2 Reati potenziali

- i. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il trasferimento di una somma di denaro a titolo di liberalità nei confronti di un'associazione umanitaria, la cui finalità nascosta è di dare protezione e finanziamento a soggetti appartenenti a organizzazioni terroristiche.
- b) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il presunto pagamento di un fornitore o di un terzo che nella realtà è una copertura per il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione di sponsorizzazioni Donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – "Sponsorizzazioni e donazioni"
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari. Gestione delle transazioni finanziarie.	PT 13 – "Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

8.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione, assunzione e gestione di personale.
- 2) Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.
- 3) Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.
- 4) Protezione fisica dei dati e dei sistemi.
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

8.2 Reati potenziali

- i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- ii. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.),
- iii. Tratta di persone (art. 601 c.p.),
- iv. Intermediazione illecita di manodopera (art. 603 bis c.p.)

8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) affidando la produzione dei propri prodotti e l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori), aventi sede in Italia o all'estero, le quali costringono i propri dipendenti a turni di lavoro che ne comportano, di fatto, la riduzione in schiavitù.
- b) Distribuendo, divulgando, diffondendo e detenendo materiale pornografico e/o pedopornografico attraverso i sistemi informatici della Società.
- c) Mediante abuso di autorità, inganno, abuso di stato di sudditanza psicologica o stato di necessità, promessa e/o dazione di danaro o altri benefici, costringendo un dipendente o un collaboratore a prestazione lavorative, sessuali o di altra natura che ne comportino lo sfruttamento o ne ledano la libertà, incolumità e dignità.
- d) Mediante il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso la Società o presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
- e) Utilizzando, assumendo o impiegando – anche mediante l'attività di intermediazione – lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno degli stessi lavoratori.

8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Selezione, assunzione e gestione di personale.	PT 07 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo Protezione fisica dei dati e dei sistemi.	PT 15 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

/ 9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

9.1 Attività a rischio

In riferimento ai reati relativi alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, le Linee Guida di Confindustria evidenziano in tutte le edizioni, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro possono essere divisi in tre grandi categorie:

- Rischi per la sicurezza;
- Rischi per la salute;
- Rischi per la sicurezza e la salute o rischi di tipo trasversale.

Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica sono quelli collegabili al potenziale verificarsi degli incidenti e/o degli infortuni in particolare presso luoghi di lavoro esterni alle aree di pertinenza aziendale (ad esempio presso cantieri esterni oggetto di appalto).

Le cause di tali rischi sono da ricercare in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza proprie dell'ambiente di lavoro, nelle macchine e/o apparecchiature utilizzate, nelle modalità operative, nell'organizzazione del lavoro, ecc..

I rischi per la sicurezza afferenti a quest'area possono quindi essere suddivisi nei seguenti gruppi:

- Rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- Rischi derivanti da carenza di protezione su macchine e apparecchiature;
- Rischi derivanti da insufficiente protezione elettrica;
- Rischi derivanti da situazioni di emergenza quali incendio o esplosione.

Rischi per la salute

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di „fattori ambientali di rischio“ di natura chimica, fisica, biologica.

I rischi per la salute possono essere raggruppati in:

- Rischi derivanti da agenti chimici o biologici;
- Rischi derivanti da agenti fisici.

Rischi per la sicurezza e la salute

I rischi per la sicurezza e la salute (rischi trasversali) sono individuabili all'interno del rapporto tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro in cui lo stesso è inserito. Tale rapporto è a sua volta immerso in un quadro di compatibilità e interazioni che sono contemporaneamente di tipo ergonomico, psicologico e organizzativo.

I rischi per la sicurezza e la salute sono essenzialmente dovuti a:

- organizzazione del lavoro;
- fattori psicologici;
- fattori ergonomici.

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti aree a Rischio:

- Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione per tutte le attrezzature (macchine, impianti, utensili, etc.) utilizzate per la realizzazione dei processi operativi aziendali, comprendenti le infrastrutture in uso in tutte le aree operative interne ed esterne all'azienda
- Monitoraggio dell'applicazione continua e sistematica delle misure di prevenzione e protezione (definizione dei soggetti responsabili, definizione dei parametri di riferimento; segnalazioni di non conformità, comportamenti pericolosi, mancati infortuni)
- Erogazione ed efficacia di azioni di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori inclusive anche delle lavorazioni svolte presso luoghi di lavoro esterni alle sedi aziendali
- Struttura del sistema aziendale per la gestione della sicurezza (politica, pianificazione degli obiettivi, assetto organizzativo con definizione dei ruoli e delle responsabilità)
- Riesame periodico della gestione sistematica della sicurezza (contenuti della Riunione periodica, momenti di verifica sul mantenimento nel tempo dell'efficacia delle procedure interne)
- Gestione della normativa cogente (capacità di reazione al cambiamento normativo e alle scadenze previste) e gestione della documentazione (accessibilità dei documenti e reperibilità)
- Effettuazione della valutazione dei rischi e relativo aggiornamento (elaborazione del documento di valutazione), compresi i rischi derivanti dalle interferenze nel caso di processi oggetto di appalto;
- Gestione delle sostanze pericolose
- Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione dei rischi derivanti da emergenza sanitaria (primo soccorso), incendio ed emergenza in genere;
- Organizzazione della gestione delle emergenze
- Gestione della sorveglianza sanitaria

9.2 Reati Potenziali

- a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- b) Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Per lesioni gravi si intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi, anche in relazione ai rischi di interferenza e relativi a sedi esterne;
- mancata o inadeguata elaborazione dei relativi documenti e del loro periodico aggiornamento (DVR e DUVRI);
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche) e/o di dispositivi di protezione
- uso scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto
- mancata vigilanza sul comportamento dei lavoratori
- mancata o inadeguata messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;

- mancata erogazione della formazione / informazione / addestramento ai lavoratori prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del Medico Competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei lavoratori ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, l'azienda ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Tutti i processi che coinvolgono o che influenzano i lavoratori esponendoli al rischio di infortunio o malattia professionale presso la sede aziendale o presso i luoghi di lavoro oggetto di appalto	PT 14 - "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

10.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.

- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini di vendita; gestione delle anagrafiche, della fatturazione, della logistica.
- 8) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.
- 9) Gestione dei rapporti infragruppo.
- 10) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 11) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari – Gestione delle transazioni finanziarie.
- 12) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.

10.2 Reati potenziali

- i. Ricettazione (art. 648 c.p.),
- ii. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- iv. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di ricettazione potrebbe astrattamente realizzarsi laddove vengano conclusi con fornitori contratti di acquisto di materiali, beni o prodotti di provenienza illecita, ad es. frutto di furto o di appropriazione indebita.
- b) Il reato di riciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi concludendo transazioni monetarie con clienti con corrispettivi di provenienza illecita. Tipico l'esempio di pagamenti provenienti da soggetti o paesi diversi rispetto a quelli con i quali è stato stipulato il contratto di vendita con la finalità di aggirare le normative doganali / fiscali dei paesi di residenza dei clienti stessi.
- c) Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la liquidità di proprietà della società, riveniente da reato, ad es. attraverso l'elaborazione di una dichiarazione dei redditi infedele, venga successivamente impiegata in una serie di

investimenti di natura finanziaria, ad esempio sottoscrivendo contratti derivati per la copertura contro il rischio di cambio, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.

d) Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ambito dei rapporti infragruppo relativi allo scambio di prodotti e servizi, laddove il denaro rinveniente da reato venisse trasferito, attraverso la stipulazione di contratti simulati, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.

10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine. Gestione: / degli ordini e delle commesse; / gestione delle anagrafiche, / della fatturazione, / della logistica in uscita	PT 03 – “Ciclo Attivo”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
3) Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – “Spese di rappresentanza”
4) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 08 – “Approvvigionamenti”
8) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale. 9) Gestione dei rapporti infragruppo.	PT 09 – “Contabilità e Bilancio”
10) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – “Fiscalità”
11) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, gestione dei pagamenti e degli incassi	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari”
12) Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

/ 11. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)¹²

11.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.
- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini di vendita; gestione delle anagrafiche, della fatturazione.
- 8) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.
- 9) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari – Gestione delle transazioni finanziarie.
- 10) Gestione del sistema informativo.
- 11) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.

¹² Agli effetti della legge penale si intende per:

- a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d) "valuta virtuale" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

11.2 Reati potenziali

- i. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- ii. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- xvi. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)¹³.

11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi da contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, per il pagamento di fornitori e/o consulenti, vengano indebitamente utilizzate carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
- b) Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società produca, esporti, venda, trasporti o distribuisca apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- c) Il reato nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico di una PA (e/o di società di stores digitali oppure exchanger di criptovalute) e ciò produca il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

¹³ La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine. Gestione: / degli ordini e delle commesse; / gestione delle anagrafiche, / della fatturazione	PT 03 – “Ciclo Attivo”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 04 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 05 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 06 – “Spese di rappresentanza”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 08 – “Approvvigionamenti”
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale. Gestione dei rapporti infragruppo.	PT 09 – “Contabilità e Bilancio”
Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – “Fiscalità”
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, gestione dei pagamenti e degli incassi	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari”
Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 15 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

/ 12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione dei procedimenti penali.
- 2) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti con studi legali o professionisti.

12.2 Reati potenziali

i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, a fronte di un procedimento giudiziario che veda la Società o propri esponenti in qualità di imputati (ad es. a seguito di un grave infortunio) o come parte lesa (ad es. in un contenzioso con un cliente o un fornitore o un dipendente), taluno induca un proprio subalterno, approfittando della propria posizione gerarchica, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione dei procedimenti penali.	PT 02 - "Contenzioso"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con studi legali o professionisti.	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 13. REATI AMBIENTALI

13.1 Attività a rischio

In considerazione dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 3) Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi.
- 4) Gestione dei rifiuti.

- 5) Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni di natura ambientale.
- 6) Gestione delle emissioni in atmosfera.
- 7) Gestione delle emergenze ambientali.
- 8) Emissione di ordini, stipulazione di accordi e di contratti con soggetti esterni coinvolti nella gestione delle problematiche ambientali – identificazione, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, adempimenti documentali in materia di rifiuti, supporto nella predisposizione delle pratiche autorizzative, controllo dei parametri o dei valori delle sostanze presenti negli scarichi, nelle emissioni, nei rifiuti.
- 9) Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

13.2 Reati Potenziali

I reati potenziali ex D. Lgs. n. 231/01 in materia ambientale sono inclusi in:

- Codice penale;
- D. Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico sull'Ambiente);
- L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico).

Reati in materia di ambiente contenuti nel Codice penale

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- iii. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- iv. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Reati in materia di ambiente contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente)

Art. 137 Scarico di acque

[comma 2] Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando gli scarichi contengono le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio,);

[comma 3] Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;

[comma 5] Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (succitate), dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5 del decreto oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

[comma 11] Inosservanza dei divieti di scarico al suolo e dei divieti di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli art. 103 e 104 del Decreto.

Art. 256 Rifiuti

[comma 1, lett. a] Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione (artt. da 208 a 216 del decreto);

[comma 1, lett. b] medesima fattispecie di cui alla lett. a), riferita però ai rifiuti pericolosi;

[comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;

[comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

[comma 5] Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del Decreto;

[comma 6] Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 del decreto.

Art. 257 Bonifica dei siti

[comma 1] Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (in mancanza di bonifica in conformità ai dettami del Decreto);

[comma 2] medesima fattispecie di cui al co. 1, ma con inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[comma 4] False indicazioni, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e utilizzo di certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

[comma 1] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 Attività organizzate

[comma 1] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

[comma 2] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Art. 279 (Immissioni in atmosfera)

[comma 5] superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione.

Reati ambientali rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Art. 3

[comma 6] Produzione, consumo, importazione o commercializzazione della sostanza lesiva di cui alla tabella A della stessa legge (idrocarburi idrogenati contenenti fluoro e cloro).

13.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Una non corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti può comportare un conferimento rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo, qualora nell'abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire. Se, poi, per effetto dell'errore nell'attribuzione del codice, si sbaglia anche nella classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è (il codice erroneamente attribuito non è contrassegnato da asterisco, mentre lo è quello che si sarebbe dovuto attribuire), per il deposito temporaneo, ove si sia optato per la "regola del limite quantitativo", vi è il rischio di incorrere anche nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi, mentre se si detengono solo rifiuti non pericolosi si può arrivare fino a trenta metri cubi. I reati configurabili potrebbero essere in via astratta art. 256 co 1 lett. a) (rifiuti non pericolosi) e lett. b) (rifiuti pericolosi) del TU ambientale.
- b) Lo scenario già descritto, (errata caratterizzazione dei rifiuti con codice CER non corretto) espone al rischio di miscelazione di rifiuti, sanzionato all'art. 256 comma 5.
- c) Una errata (incompleta o inesatta) compilazione del formulario profila il reato previsto dall'art 258 del TU ambientale
- d) Il reato di inquinamento potrebbe astrattamente realizzarsi laddove un problema tecnologico agli impianti, dovuto ad esempio ad una carente manutenzione, o un'operazione non correttamente effettuata rilasci nell'ambiente (nelle acque, nell'aria, nel suolo) sostanze (fuoriuscita di liquidi, gas o dispersione di particelle solide) in grado di compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile il contesto ambientale. Ad esempio, la semplice caduta e rottura di una cisterna contenente olio in prossimità di un punto di scolo, se non prontamente gestita, può comportare la diffusione dell'olio in adiacenti corsi d'acqua.

13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi Gestione dei rifiuti Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni Gestione delle emissioni in atmosfera. Gestione delle emergenze ambientali. Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.	PT 16 – "Tutela dell'Ambiente"
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 – "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

14.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione e assunzione di personale.
- 2) Gestione e amministrazione del personale.
- 3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con fornitori di servizi (es. pulizie, mensa, . . .), consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, professionisti.

14.2 Reati potenziali

- i. Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si assumessero direttamente o si impiegassero (ad esempio in somministrazione o in distacco) cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto ovvero affidando la produzione dei propri beni o l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori) che impiegano cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto.

14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Selezione e assunzione di personale. Gestione e amministrazione del personale.	PT 07 - "Selezione, assunzione e gestione del personale"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 15. RAZZISMO E XENOFOBIA

15.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione e assunzione di personale.
- 2) Gestione e amministrazione del personale.
- 3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti con consulenti del lavoro, agenzie del lavoro, società di ricerca e selezione, professionisti.

15.2 Reati potenziali

i. Art. 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654.

15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale propagandasse o inducesse un proprio sottoposto o una società incaricata della ricerca e selezione di personale a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ad es. dando disposizioni di evitare l'assunzione di personale con determinate caratteristiche razziali o etniche.

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare, l'area interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Selezione e assunzione di personale. Gestione e amministrazione del personale.	PT 07 - "Selezione, assunzione e gestione del personale"
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 16. REATI TRIBUTARI

16.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Calcolo delle imposte e liquidazione dei relativi importi.
- 2) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 3) Emissione delle fatture.
- 4) Esecuzione di operazioni societarie.
- 5) Gestione della tesoreria.
- 6) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 7) Gestione dei cespiti.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 8) Stipulazione di contratti di vendita, gestione degli ordini di vendita, gestione dei crediti.
- 9) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 10) Gestione della logistica e del magazzino.
- 11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/ produzione economica tipica.
- 12) Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 14) Gestione del sistema informativo aziendale.

16.2 Reati potenziali

- i. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- ii. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iii. Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iv. Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- v. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- vi. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),

vii. Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),

viii. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

16.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

a) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

/ utilizzi i documenti fiscali rilasciati da imprese fittizie dette anche "società di comodo", create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, attraverso la giustificazione contabile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono celate al Fisco.

/ Faccia formalmente assumere personale a "società di comodo", che emettono fatture per prestazioni di servizio "gonfiate" nei confronti della Società realizzando, di conseguenza, un'indebita deduzione di costi per la parte eccedente al costo effettivo del personale.

/ Sfrutti illecitamente la disciplina in materia di IVA intracomunitaria di non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione (cosiddette "frodi carousel").

/ Nelle transazioni extracomunitarie, utilizzi false dichiarazioni d'intento da parte di soggetti privi dei requisiti di "esportatori abituali" ovvero sfrutti illecitamente il regime del "margine" e della disciplina dei "depositi IVA". In particolare, quest'ultima casistica si potrebbe astrattamente realizzare interponendo un trader "fittizio" al momento dell'estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria, ivi introdotti in sospensione d'imposta.

b) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

/ utilizzi documenti contraffatti o alterati, diversi dalle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oggetto di falsità sia ideologica che materiale, quali, ad esempio:

- l'imputazione di spese relative a investimenti inesistenti sorretta da predisposizione di contratti ideologicamente falsi;

- contratti simulati (ovvero rogiti notarili attestanti compravendite immobiliari) con indicazione di un prezzo di vendita molto inferiore al reale;

/ tenga una doppia contabilità per realizzare sistematicamente il nero, tanto sui ricavi che sui costi, con creazione di specifici codici e procedure di accesso idonei a prospettare a terzi dati fraudolentemente alterati nel corso di eventuali ispezioni;

/ intesti fittiziamente rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati; • emetta titoli di credito senza indicazione del beneficiario al fine di occultarne i pagamenti.

c) Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

/ impedisca il rinvenimento delle scritture e dei documenti fiscali nel luogo dichiarato ai sensi di legge e tale omissione si riveli preordinata ad impedire l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;

/ conservi la contabilità, archiviata elettronicamente e regolarmente istituita ma, al fine di evadere le imposte e ostacolare l'accertamento, in luoghi diversi da quelli previsti ai sensi di legge;

/ venga inibito l'accesso all'Amministrazione finanziaria alla documentazione contabile ed extra-contabile, la cui tenuta sia normativamente prevista, archiviata in un server ubicato in uno Stato estero, anche quando siano esistenti strumenti di cooperazione amministrativa con lo Stato estero presso cui siano allocati i server di archiviazione.

d) La condotta tipica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrata da qualsiasi atto o fatto fraudolento, intenzionalmente teso a ridurre la capacità patrimoniale della società contribuente in modo da vanificare o, comunque, ostacolare un'eventuale procedura esecutiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

/ simuli la messa in liquidazione e la cessazione della stessa, proseguendo, contestualmente alla cessazione, la medesima attività d'impresa, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cessata, per il tramite di un'altra società;

/ utilizzi fittizi contratti di "sale and lease back" nella cessione di beni mobili o immobili con l'obbligo di cederli in locazione finanziaria a un'altra società riconducibile ai medesimi soci della Società;

/ metta in atto un'operazione di riorganizzazione aziendale, attraverso la quale la Società, divenuta responsabile verso il Fisco per il pagamento dei tributi, venga svuotata di ogni attività a favore di altre società riconducibili alla medesima compagine societaria, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale;

/ gravata da debiti tributari, vedesse la cessione di quote rappresentative del proprio capitale sociale a società fiduciarie estere e conseguente trasferimento all'estero della sede legale, col risultato di ostacolare, di fatto, il pignoramento e la liquidazione delle quote sociali;

/ costituisca in maniera distorta un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), di diritto estero, con altri soggetti giuridici solo formalmente esteri ma in realtà riconducibili e gestiti dagli stessi soci della Società, i quali vi abbiano conferito tutto o parte del proprio patrimonio al solo fine di ottenere l'effetto di segregazione patrimoniale per impedire o ostacolare l'attività di riscossione coattiva, nei loro confronti, ad opera dell'Amministrazione finanziaria.

- e) il delitto di dichiarazione infedele potrebbe realizzarsi se la Società falsificasse la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e ottenendo fraudolentemente un risparmio.
- f) il delitto di omessa dichiarazione potrebbe realizzarsi se la Società omettesse di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio;
- g) il delitto di indebita compensazione, ad esempio, potrebbe realizzarsi qualora la Società producesse documentazione falsa al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio.

16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Stipulazione di contratti di vendita, gestione degli ordini di vendita, gestione dei crediti. Emissione delle fatture. Gestione della logistica in uscita	PT 03 – "Ciclo attivo"
Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. Gestione della logistica in entrata e del magazzino.	PT 08 – "Approvvigionamenti"
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica. Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. Redazione e tenuta delle scritture contabili. Gestione dei cespiti.	PT 09 – "Contabilità e Bilancio"
Calcolo delle imposte e liquidazione dei relativi importi. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – "Fiscalità"
Esecuzione di operazioni societarie.	PT 12 – "Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari"
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gestione della tesoreria.	PT 13 – "Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari"
Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 15 – "Sistema informativo"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

/ 17. REATI DI CONTRABBANDO

17.1 Attività a rischio

- 1) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 2) Gestione delle attività di import / export.
- 3) Gestione della logistica in entrata e in uscita.
- 4) Gestione dei magazzini.
- 5) Gestione della tesoreria.
- 6) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/ produzione economica tipica.
- 7) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 8) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 9) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e della documentazione doganale e liquidazione dei relativi importi.
- 10) Gestione dei rapporti con gli spedizionieri/ operatori doganali ai fini dell'esportazione/ importazione dei prodotti e delle merci.

17.2 Reati potenziali

- i. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973),
- ii. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- iii. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- iv. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- v. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- vi. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- vii. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- viii. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- ix. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- x. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);

xi. Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);

xii. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973).

17.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

a) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- / introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- / Scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana.
- / Sottragga merci estere alla visita doganale.
- / Asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento.
- / Porti fuori del territorio doganale, al di fuori dei casi normativamente previsti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.
- / Detenga merci estere e non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove addotte siano inattendibili, salvo che si trovi in possesso della merce in conseguenza di altro reato.

b) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- / introduca attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle a una delle dogane nazionali più vicine al confine.
- / Senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa ovvero comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
- / Nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

c) Il reato di contrabbando nel movimento marittimo delle merci potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- / senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore.
- / Trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge, salvi i casi di forza maggiore.

- / Trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto.
 - / Al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali.
 - / Trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione.
 - / Abbia imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
 - / Nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- d) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
- / trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto.
 - / Al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali.
 - / Asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali.
 - / Atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle competenti Autorità.
 - / Da un aeromobile in volo getti nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconda nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- e) Il reato di contrabbando nelle zone extra doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.
- f) Il reato di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- g) La condotta tipica del reato di contrabbando nei depositi doganali è integrata dalla detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si accerti un'eccedenza di merce non risultante dal registro della documentazione doganale contabile ovvero qualora si accerti una carenza di merce rispetto a quella risultante dal registro della documentazione doganale. Sarebbe il caso in cui dei prodotti commercializzati siano acquistati all'estero e rivenduti all'estero; transiterebbero nel magazzino doganale senza pagare, legittimamente, i diritti di confine italiani. Se però si sottraesse una parte di tali prodotti dal magazzino doganale affinché siano venduti in Italia si riuscirebbe a non pagarvi i diritti di confine italiani.

- h) Il reato di contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.
- i) Il reato di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- j) La condotta del contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea è integrata da manipolazioni artificiose delle merci o da altri artifici diretti, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, a sottrarre le merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.
- k) La fattispecie prevista dall'art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società:
- / classifichi le merci importate come „esenti da dazio“, grazie a una sequenza di attività comprendenti la falsificazione dei verbali doganali.
 - / presentando dichiarazione doganale indicante l'utilizzo del deposito IVA per immissione in libera pratica di merce, ottenga la non applicazione dell'IVA quale diritto di confine al momento della importazione, e poi, quando proceda all'estrazione, non faccia autofattura.

17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione degli ordini di vendita. Gestione delle attività di import / export. Logistica in uscita.	PT 03 – “Ciclo Attivo”
Gestione dei rapporti con gli spedizionieri/ operatori doganali ai fini dell’esportazione/importazione dei prodotti e delle merci. Logistica in entrata. Gestione dei magazzini.	PT 08 “Approvvigionamenti”
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all’attività / produzione economica tipica. Redazione e tenuta delle scritture contabili. Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.	PT 09 – “Contabilità e Bilancio”
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e della documentazione doganale e liquidazione dei relativi importi.	PT 10 – “Fiscalità”
Gestione della tesoreria.	PT 13 – “Gestione delle risorse finanziarie, rapporti con banche ed intermediari finanziari”
Gestione ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

/ 1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PT 01

1.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le norme di comportamento che devono essere osservate in occasione di:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA nel seguito) al fine di ottenerne permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ... (nel seguito indicati nel loro insieme con "provvedimenti amministrativi");
- attività comunicative, dichiarative, certificative e adempimenti verso la PA;
- predisposizione e successiva presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni (nel seguito identificati collettivamente come "finanziamenti") da parte di enti pubblici nonché il corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti a seguito di tali finanziamenti;
- controlli, verifiche e visite ispettive condotte da funzionari della PA o per conto di essa o da incaricati di pubblico servizio.

1.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e/o consulenti esterni che intrattengano in nome e/o per conto della Società rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (funzionari, pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità).

1.3 Definizioni

Agli effetti della legge penale, è:

- **Pubblico Ufficiale** chi (pubblico dipendente o semplice privato) indipendentemente dalla forma giuridica dell'ente, dalla sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico e dallo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa dovendosi intendere per pubblica funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzi di poteri autoritativi o certificativi;

- **Incaricato di un Pubblico Servizio** chi, sempre che non si tratti di semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale, svolge a qualunque titolo un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima;
- **Esercente un Servizio di Pubblica Necessità** il privato che esercita una professione il cui esercizio non è consentito senza una speciale abilitazione dello Stato e quello che adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto di amministrazione.

1.4 Destinatari

Le principali funzioni responsabili di aree soggette a rapporti con funzionari della PA siano essi per richiedere e ottenere provvedimenti amministrativi, per predisporre e inviare comunicazioni, per ottenere finanziamenti o per gestire verifiche e ispezioni sono elencate nel seguito; tuttavia, non si può escludere che anche altre funzioni possano essere soggette a tale tipo d'interazioni.

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, AD)
- COO
- OPERATION
- Finance & Controlling,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni

1.5 Responsabile interno¹

Il responsabile dell'ufficio aziendale che richiede il provvedimento amministrativo alla PA, che predisporre o invia la comunicazione alla PA, che è coinvolto nel progetto o iniziativa finanziata o nel cui ambito si svolge la verifica o ispezione da parte della PA o dell'Autorità di controllo e di vigilanza.

1.6 Principi generali

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto da dipendenti, membri del CDA, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di delega e/o procura.

È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità ed il buon andamento della PA.

¹ Si veda il § 6.3 della Sezione 1 "Premessa" per la definizione e i compiti del Responsabile Interno.

È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA provvedimenti amministrativi e/o ogni altra utilità o vantaggio.

È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza provvedimenti amministrativi e/o ogni altra utilità o vantaggio.

È altresì proibito devolvere e utilizzare finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.

1.7 Modalità operative

1.7.1 Richiesta di provvedimenti amministrativi

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria interna e predisposizione documentale;
- presentazione della domanda / trasmissione dei documenti necessari;
- rilascio del provvedimento;
- avvio delle attività conseguenti;
- gestione del rapporto in costanza di autorizzazione/benestare/concessione, compresi verifiche ed eventuale contenzioso.

Il protocollo si basa su due (2) elementi essenziali:

- 1) formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo,
- 2) tracciabilità degli atti.

Il responsabile della funzione aziendale che necessita del provvedimento amministrativo da parte della PA predispose – con il supporto delle altre funzioni che forniscono i documenti e/o le indicazioni tecniche del caso – la relativa documentazione ai sensi di legge e, dopo aver verificato che le dichiarazioni contenute siano veritiere e non fuorvianti, la sottopone alla firma dell'AD o di un eventuale procuratore munito dei poteri di rappresentanza verso i terzi.

Laddove sia necessario incontrare o comunque avere rapporti con funzionari pubblici responsabili dell'iter di concessione, la Società sarà rappresentata, ove possibile, da almeno due persone.

Ove non diversamente deciso dalla direzione, il responsabile dell'ufficio che richiede il provvedimento amministrativo alla PA o invia la comunicazione alla PA:

- ne cura l'evidenza documentale e la relativa adeguata archiviazione e conservazione,
- cura la materiale presentazione della domanda all'ente competente nei termini e con le modalità previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili,
- ne segue l'iter nel rispetto dei principi del Codice Etico aziendale e delle norme di legge,

- una volta accertato l'esito della domanda o della comunicazione e ottenuti gli estremi del provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione agli interessati, e cura che le attività conseguenti siano avviate entro gli eventuali termini previsti e in conformità alle prescrizioni previste,
- cura le eventuali comunicazioni all'ente che ha rilasciato il provvedimento o a diverso ente previsto, gli eventuali rinnovi o le eventuali richieste di modifica o integrazione.

1.7.2 Finanziamenti pubblici

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare, e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- approvazione della richiesta, iter procedurale per l'emissione del decreto di concessione o stipulazione del contratto;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi e/o delle attività del progetto / iniziativa;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo) comprendendo tutte le attività correlate alla rendicontazione economica dei progetti e delle iniziative finanziati;
- verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

A titolo esemplificativo costituiscono finanziamenti pubblici

- in ambito risorse umane:
 - particolari forme contrattuali per il personale dipendente che consentono sgravi contributivi (es. apprendistato professionalizzante);
 - finanziamenti correlati al ricorso ad ammortizzatori sociali (es. mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria);
 - formazione del personale mediante accesso ai fondi bilaterali interprofessionali (es. Fondimpresa);
 - incentivi all'assunzione di particolari categorie di soggetti (es. donne, ultracinquantenni, disabili, ...);
- in ambito Qualità, Sicurezza, Salute, Ambiente:
 - investimenti in campo ambientale e nei sistemi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. finanziamenti o sgravi contributivi INAIL);
- in ambito tecnico - produttivo:
 - progetti di ricerca e sviluppo regionali, nazionali e comunitari rivolti al miglioramento e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi (es. piano nazionale impresa 4.0);
 - progetti rivolti al sostegno delle attività produttive (es. super ammortamento, iper-ammortamento);

- in ambito commerciale:

→ progetti rivolti all'internazionalizzazione dei clienti e dei mercati.

L'opportunità di accesso a finanziamenti pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti societari, amministrativi, tecnici, operativi, legali e finanziari richiesti (ad esempio regime dei "de minimis").

Le dichiarazioni, i documenti e le domande necessari al conseguimento e al corretto utilizzo dei finanziamenti devono essere veritieri e contenere dati rispondenti alla realtà rappresentati in modo chiaro ed esaustivo.

L'area nella quale si ravvisa l'opportunità di acquisire il finanziamento predispone la documentazione necessaria all'ottenimento dello stesso e, verificata la correttezza di siffatta documentazione, la sottopone all'esame dell'AD o di un procuratore munito dei necessari poteri, che la sottoscrive. L'ufficio responsabile della richiesta di finanziamento conserva tutta la relativa documentazione.

Le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione sono oggetto d'informazione, verso tutti gli uffici coinvolti.

Le attività tecnico – realizzative per ogni progetto o per ogni categoria di progetti finanziati sono assegnate alla responsabilità di un responsabile di progetto che ne cura l'esecuzione nel rispetto dei requisiti e delle finalità sottostanti alla concessione del finanziamento.

Viene certificata l'esecuzione delle attività, dei progetti, dei lavori, delle prestazioni, dei costi realizzati e sostenuti attraverso la verifica di congruità tra i requisiti del progetto / iniziativa e il suo effettivo sviluppo ovvero tra gli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione. Tale certificazione viene rilasciata da parte di soggetti terzi rispetto al responsabile del progetto ovvero, laddove espressamente richiesto, da parte di soggetti terzi rispetto alla Società.

1.7.3 Verifiche e ispezioni

Il personale di accoglienza informa il responsabile dell'ufficio interessato dell'arrivo presso la Società di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio. Detto responsabile, a sua volta, informa la direzione laddove la verifica non fosse stata programmata.

Al ricevimento del/dei funzionari pubblici provvedono il responsabile dell'ufficio interessato alla verifica/controllo o suoi delegati, in modo che siano sempre presenti, quando possibile, almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I rappresentanti aziendali verificano le credenziali dei funzionari pubblici e, laddove la verifica non fosse già stata programmata, s'informano dettagliatamente delle ragioni dell'ispezione e della documentazione richiesta.

I rappresentanti aziendali presenti provvedono, con l'eventuale assistenza degli uffici interessati, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta un'ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai funzionari pubblici.

Al termine della visita ispettiva o di controllo viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla visita. Il verbale viene sottoscritto dai rappresentanti aziendali presenti che ne curano la conservazione.

Qualora la visita ispettiva e di controllo si concluda con la richiesta di ulteriore documentazione non disponibile al momento o di ulteriori informazioni o di prescrizioni da osservare o di contestazioni di violazioni accertate, coloro che hanno sottoscritto il verbale provvedono a informare prontamente l'AD e gli altri uffici coinvolti e a curare che sia dato tempestivo e completo seguito a quanto richiesto.

1.8 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, i Responsabili Interni, per competenza, trasmettono all'ODV un prospetto riepilogativo:

- dei provvedimenti amministrativi richiesti e di quelli ottenuti;
- della tipologia di comunicazioni e adempimenti inviati alla pubblica amministrazione;
- delle richieste di finanziamento presentate e/o ottenute;
- delle visite ispettive effettuate e, sinteticamente, l'esito delle stesse.

/ 2. CONTENZIOSO – PT 02

2.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di:

- garantire la corretta partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati,
- assicurare la corretta gestione delle attività dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e/o consulenti esterni che siano coinvolti o conducano in nome e/o per conto della Società:

- procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale di cui sia parte la Società,
- trattative dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.3 Destinatari

- Vertice Aziendale (CDA, PRE, AD)
- Studi legali esterni,
- Tutti coloro che siano coinvolti a qualche titolo in contenziosi di cui sia parte la Società.

2.4 Responsabile interno

- AD

2.5 Principi generali

La gestione del contenzioso è svolta secondo principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Qualsiasi rapporto con l'Autorità Giudiziaria è corretto, formale e volto ad assicurare una fattiva collaborazione nonché a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esclusivamente rappresentative dei fatti occorsi, ferma la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

E' fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima e, comunque, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2.6 Modalità operative

Il protocollo si articola su due elementi qualificanti:

- 1) la tracciabilità delle fasi di gestione,
- 2) il processo decisionale secondo poteri stabiliti.

I Responsabili aziendali segnalano all'AD le questioni per le quali appare necessario od opportuno procedere a una trattativa che eviti una controversia che sta per insorgere ovvero ponga fine a una controversia già sorta, fornendo allo stesso i documenti e le informazioni tecniche del caso.

I procedimenti giudiziari sono gestiti avvalendosi, in via principale, dell'assistenza di consulenti esterni di comprovata professionalità e correttezza.

Tutti gli atti richiesti nella gestione dei procedimenti giudiziari sono approvati e sottoscritti da AD o da procuratore munito di adeguati poteri.

Periodicamente, viene redatta una relazione sullo stato dei procedimenti pendenti e sulle spese sostenute per ogni specifico procedimento.

La documentazione inerente i procedimenti giudiziari è archiviata in maniera ordinata, completa e tale da consentirne una facile rintracciabilità.

I pagamenti per le prestazioni professionali o derivanti dalla conclusione delle transazioni sono effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili in accordo al Protocollo PT 13 – Risorse finanziarie.

Viene assicurata la tenuta del registro "Lista dei Contenziosi" nel quale sono riportati i seguenti dati minimi relativi a ogni contenzioso:

- i soggetti interessati dal contenzioso,
- lo studio legale incaricato della gestione,
- lo stato del contenzioso,
- le motivazioni che hanno portato alla conclusione (o alla mancata conclusione) della transazione ovvero le motivazioni che hanno portato alla decisione di procedere giudizialmente,
- i costi e le spese sostenute per ogni specifico contenzioso,
- i riferimenti all'archivio ove la relativa documentazione è custodita.

2.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno fornisce all'ODV copia del registro "Lista dei Contenziosi".

Il Responsabile Interno segnala tempestivamente all'ODV:

- tutti i procedimenti penali che coinvolgono gli Amministratori e il personale aziendale quale imputato, testimone o persona informata dei fatti sempre che tali procedimenti siano in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori e dal personale aziendale nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto.

/ 3. CICLO ATTIVO – PT 03

3.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità e le responsabilità di gestione delle seguenti attività:

- Proposte commerciali, offerte e preventivi;
- Gestione conferme d'ordine e contratti;
- Progettazione e ingegnerizzazione;
- Produzione e qualità del prodotto;
- Logistica in uscita
- Fatturazione e gestione del credito.

3.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le offerte e proposte commerciali cui partecipi la Società e alla successiva gestione degli ordini e dei contratti di vendita.

3.3 Destinatari

- Vertice aziendale,
- SALES
- EMCO SALES & SERVICES (in outsourcing)
- OPERATION
- Finance & Controlling,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto

3.4 Responsabili interni

Per gli aspetti di:

- Offerta, preventivazione e vendita, gestione ordini/contratti, il Responsabile SALES;
- Progettazione e ingegnerizzazione del prodotto, presidio della proprietà industriale e rispetto delle normative sul prodotto, il Responsabile OPERATION;
- Programmazione, produzione, stoccaggio materiali, conformità e spedizioni prodotti finiti, il Responsabile OPERATION;
- Fatturazione, incasso e gestione del credito, il Responsabile Finance & Controlling.

3.5 Principi generali

È proibita la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni dei clienti.

Sono vietate le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti dei clienti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale e alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni o altre utilità non possano essere intesi o interpretati come rivolti alla ricerca di un trattamento favorevole o preferenziale.

È importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con i clienti siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è proibito dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo a qualsiasi persona con la quale la Società intrattenga dei rapporti di affari. L'elargizione di tale dono potrebbe suggerire o insinuare che il donatore sia tenuto a ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni di vendita più convenienti.

La progettazione, l'ingegnerizzazione e la realizzazione dei prodotti sono condotti nel rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi.

Le normative cogenti riguardanti i prodotti forniti dalla Società e dai fornitori / terzisti sono adeguatamente tenute sotto controllo e costantemente rispettate.

La conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate viene costantemente controllata e garantita.

Prima di essere inviate al cliente e registrate, le note di credito sono debitamente approvate da un responsabile indipendente dal settore commerciale.

Tutta la documentazione prodotta è archiviata e conservata secondo quanto previsto dalle normative in vigore e dalle procedure adottate.

3.6 Modalità operative

3.6.1 Progettazione, ingegnerizzazione, qualità del prodotto

Sono condotte indagini per verificare che nuovi prodotti o processi di produzione non violino diritti di proprietà industriale di terzi (a titolo esemplificativo e non già esaustivo, ricerche di anteriorità, analisi di sorveglianza brevettuale della concorrenza ed attività di ricerca, ...).

È definito un processo autorizzativo per l'immissione in commercio di nuovi prodotti nonché per la gestione ed il deposito di marchi.

Il rispetto delle normative cogenti applicabili al prodotto venduto viene controllato. Sono istituite procedure a presidio della gestione di non conformità e reclami.

Viene controllata la veridicità e correttezza di tutte le informazioni riportate nella documentazione tecnica del prodotto.

3.6.2 Gestione dei preventivi e delle offerte

I compiti e le responsabilità di sviluppo delle offerte e di accettazione / conferma degli ordini di vendita, di finalizzazione dei relativi contratti e di gestione del processo sono definiti.

Sono definite politiche di prezzo e di gestione di situazioni anomale (ad es. in caso di sconti o ribassi molto alti, marginalità a preventivo molto basse) evidenziando, ad es., quando prevedere il coinvolgimento del vertice aziendale.

Nel processo di offerta e di vendita sono definite le modalità di gestione e di approvazione di situazioni anomale rispetto alle condizioni standard² e viene stabilito quando è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale nel processo decisionale.

Le attività eseguite durante il processo commerciale (contatti con il cliente, offerte inviate, negoziazioni, esiti, ...) sono sinteticamente tracciate.

Viene tenuta traccia dei movimenti di denaro effettuati durante e a seguito delle offerte con particolare riferimento alle consulenze, alle spese di rappresentanza e ai rimborsi spese.

3.6.3 Gestione degli ordini e dei contratti

Viene effettuato il riesame dell'ordine / contratto acquisito e dei relativi allegati per verificare che essi corrispondano a quanto riportato nell'offerta o nel preventivo.

Gli ordini/contratti sono approvati e sottoscritti in funzione dei poteri di firma. Inoltre, sono debitamente archiviati congiuntamente alla correlata documentazione prodotta.

Sono costantemente elaborati prospetti sulla situazione degli ordini ricevuti, di quelli evasi e di quelli da evadere.

3.6.4 Gestione della fase produttiva

Gli ordini/commesse di produzione sono emessi in forma controllata sulla base degli ordini/contratti dei clienti.

Gli ordini/commesse di produzione riportano con precisione i cicli di lavoro e le distinte base dei prodotti da realizzare.

Sono tracciati i movimenti dei materiali che passano, attraverso le successive fasi di lavoro, dalla materia prima alla realizzazione del manufatto.

L'etichettatura dei prodotti rispecchia fedelmente le caratteristiche degli stessi conformemente alle leggi, alle direttive comunitarie e ai regolamenti di settore applicabili.

² Possibili indicatori di anomalia delle condizioni di vendita applicate possono essere, a titolo esemplificativo, i seguenti: sconti o ribassi eccessivi in fase di negoziazione rispetto ai prezzi praticati per prodotti analoghi, marginalità a preventivo basse, condizioni di pagamento non standard, superamento del limite di affidamento del cliente, ...

3.6.5 Logistica in uscita

La spedizione della merce dai magazzini è attuata in forma controllata (codice, quantità, integrità), programmata e prevede l'emissione a sistema dei documenti di spedizione.

Lo scarico delle merci dal sistema di magazzino avviene in automatico all'emissione dei documenti di trasporto o della fattura immediata.

Sono identificate le modalità e i controlli relativi alla gestione dei resi.

I contratti con eventuali operatori doganali/spedizionieri riportano una specifica clausola fine di estendere il rispetto di tutti i principi adottati con il Codice Etico e con il MOD, in accordo al Protocollo PT 17 – Protocollo contrattuale generale.

3.6.6 Fatturazione, incasso, note di credito

Il processo di fatturazione è supportato dal sistema informatico.

Viene verificata la corrispondenza tra il cliente con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale o a cui è stata inviata la fattura e il soggetto che ha disposto il pagamento. In caso contrario viene richiesta al cliente adeguata documentazione giustificativa.

Gli incassi sono ricevuti mediante bonifico sul conto corrente indicato al cliente (nel contratto, nella fattura o con apposita comunicazione) o con altro mezzo di pagamento tracciabile.

Per ogni reclamo o reso ricevuto viene predisposta una registrazione esplicitiva da abbinare all'eventuale nota di credito.

Le note di credito nei confronti dei clienti sono controllate ed approvate, prima della loro emissione, con la documentazione comprovante l'effettiva restituzione delle merci o la validità dei reclami.

3.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili Interni elaborano e inoltrano all'ODV, ciascuno per la propria competenza, un resoconto su:

- offerte / ordini / contratti che si discostano dai parametri standard di vendita o ritenuti anomali;
- fatture pagate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso o sottoscritto l'ordine / contratto;
- fatture segnalate errate dal cliente;
- tipologia e ammontare dei resi e/o dei reclami;
- ammontare delle note di credito;
- elenco dei nuovi prodotti sviluppati;
- segnalazioni di terzi per violazione di diritti d'autore o di proprietà industriale;
- ogni fatto significativamente difforme dalle regole del presente protocollo

/ 4. SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI – PT 04

4.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è regolamentare la gestione delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle donazioni.

4.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività correlate a richieste / proposte di sponsorizzazione e/o erogazione che la Società destina a favore di società, istituzioni, enti, associazioni, etc.

4.3 Destinatari

- Vertice aziendale (CDA, PRE, AD)

4.4 Responsabile interno

Responsabile Finance & Controlling

4.5 Modalità operative

Le proposte di sponsorizzazione e le richieste di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità provenienti dall'esterno sono avanzate per iscritto su carta intestata dell'associazione (riconosciuta o non riconosciuta), società, fondazione, ONLUS, ONG, comitato o soggetto interessato.

Le stesse descrivono con adeguato dettaglio l'evento, l'attività o l'ente da beneficiare ovvero le modalità attraverso le quali verrà pubblicizzata la Società. Esse sono coerenti con le previsioni del budget e con i parametri definiti dalla Società per tali eventi.

Le richieste di sponsorizzazione, donazione, regalia ed elargizione di denaro o altre utilità sono approvate per iscritto da AD.

Tutte le sponsorizzazioni che prevedono un esborso economico superiore a 500 euro devono essere concordate sulla base di un accordo / contratto / lettera di incarico formale.

I contratti / accordi di sponsorizzazione devono scrupolosamente rispettare il principio di congruità e proporzionalità tra prestazioni oggetto del contratto / accordo ed il corrispettivo pattuito.

Il pagamento delle somme dovute in forza dei contratti di sponsorizzazione ovvero delle donazioni / liberalità viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

- proposta / richiesta di sponsorizzazione, donazione, regalia,
- documentazione a dimostrazione dell'espletamento degli accordi alla base della sponsorizzazione,
- fattura / ricevuta rilasciata dal percettore delle somme,
- corrispondenza tra il soggetto con il quale è stato stabilito l'accordo o il rapporto contrattuale e il destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono eseguiti con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nel contratto o nella proposta / richiesta di sponsorizzazione / donazione in accordo al Protocollo PT 13 – Gestione delle risorse finanziarie.

I mandati di pagamento sono sottoscritti in coerenza con i poteri di firma.

4.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno cura la trasmissione all'ODV dei mastrini della contabilità relativi alle spese per pubblicità, sponsorizzazioni, liberalità, donazioni, regalie ed elargizioni effettuate nel periodo.

/ 5. PAGAMENTI PER CASSA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE – PT 05

5.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione dei rimborsi spese al personale e dei pagamenti per cassa.

5.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rimborsi spese di tutto il personale (amministratori, dirigenti, dipendenti) ed a tutti i pagamenti effettuati per cassa in contanti.

5.3 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (PRE, AD),
- HR & BANK

- Finance & Controlling
- SALES
- Tutti gli assegnatari di carta di credito aziendale,
- Tutto il personale dipendente.

5.4 Responsabile interno

Responsabile HR & BANK

5.5 Principi generali

- Nei rimborsi spese si pone particolare attenzione alla computazione dei costi relativi alla gestione delle relazioni commerciali.
- Si prevede l'esclusione di spese extra a carico della Società nei viaggi di lavoro.

5.6 Modalità operative

La richiesta o il rilascio di anticipo in denaro contante, nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente, è controfirmato dal richiedente per ricevuta.

Il rimborso spese è personale, nominativo e sottoscritto dall'interessato. I giustificativi di tutte le spese sono allegati al rimborso spese.

Ove possibile, le spese sono documentate con fattura intestata alla Società o ricevuta fiscale riportante il nominativo del dipendente che ha sostenuto la spesa.

Le spese sostenute con carta di credito aziendale vengono documentate con le stesse modalità previste per le spese sostenute in contanti.

5.7 Flussi informativi verso l'ODV

Ogni sei mesi il Responsabile interno inoltra all'ODV il prospetto riepilogativo dei:

- rimborsi spese del personale suddiviso per soggetto beneficiario,
- pagamenti per cassa suddivisi per soggetto destinatario
- pagamenti con carta di credito suddiviso per soggetto titolare della carta stessa.
- elenco dei titolari di carte di credito aziendali,
- ammontare complessivo della movimentazione di cassa.

/ 6. SPESE DI RAPPRESENTANZA – PT 06

6.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione delle spese di rappresentanza.

6.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione delle spese di rappresentanza sostenute a scopo promozionale, appartenenti alle seguenti fattispecie:

- spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi,
- spese per omaggi e promozioni a terzi.

6.3 Destinatari

- Vertice aziendale (CDA, PRE, AD),
- HR & BANK
- Finance & Controlling
- SALES
- Tutto il personale dipendente che effettui spese di rappresentanza.

6.4 Responsabile interno

- Responsabile Finance & Controlling

6.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi

I documenti giustificativi della spesa (ricevuta fiscale o fattura) riportano i nominativi e la società di appartenenza degli ospiti, i nominativi dei dipendenti della Società che hanno gestito la spesa e la motivazione della spesa.

Se la spesa è sostenuta dal personale che ne chiede il rimborso, viene applicato il protocollo PT 05 - *Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale.*

6.6 Spese per omaggi e promozioni a terzi

Tipologie, valore e criteri di assegnazione di omaggi e promozioni in favore di terzi e clienti vengono definiti e approvati dall'Amministratore Delegato.

Gli omaggi devono essere di valore contenuto non superiore a euro 200.

Gli omaggi non possono consistere in buoni benzina, tessere prepagate autostradali o telefoniche o qualsiasi altro effetto assimilabile a denaro contante.

6.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno inoltra all'ODV i mastrini di contabilità relativi alle spese di rappresentanza, agli omaggi e alle promozioni

/ 7. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE – PT 07

7.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione del reclutamento, selezione, assunzione e amministrazione del personale.

7.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla selezione, inserimento e gestione di personale con qualsiasi forma contrattuale incluso il personale in somministrazione.

7.3 Destinatari

- Vertice aziendale (PRE, AD),
- EMCO ITALIA HOLDING SRL (in outsourcing)
- EMCO GMBH (in outsourcing)
- HR & BANK
- Finance & Controlling,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulente del lavoro,
- Agenzie del Lavoro.

7.4 Responsabile interno

– Responsabile HR & BANK.

7.5 Principi generali

La Società non ammette relazioni di lavoro extra-contrattuali.

Nella regolazione dei contratti di lavoro la Società s’impegna a impiegare livelli retributivi almeno pari ai minimi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

La Società garantisce il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie nonché l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

La stessa assicura condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti.

La Società intrattiene rapporti di somministrazione di lavoro o manodopera esclusivamente con Società e/o Soggetti a ciò autorizzati dagli Enti preposti.

7.6 Modalità operative

7.6.1 Selezione ed assunzione del personale

L’attività di raccolta, analisi e selezione dei curricula dei candidati è il frutto di attività condivisa tra più funzioni.

La selezione avviene in base a criteri, per quanto possibile, oggettivi (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo: precedenti esperienze professionali, specifiche competenze, conoscenza lingue straniere, voto di maturità o di laurea, specializzazioni, etc.). Nel corso della stessa non vengono adottate pratiche discriminatorie in relazione a età, sesso, provenienza, convinzioni politiche, e/o religione dei candidati.

Laddove possibile, viene richiesta la visita medica pre - assuntiva per la verifica della idoneità fisica del candidato.

La lettera di assunzione, contenente tutti gli elementi necessari e prescritti dalle normative e dai contratti vigenti, è sottoscritta da un procuratore dotato dei necessari poteri. Nella stessa è riportata la clausola di adesione al Codice Etico e di rispetto del MOD.

7.6.2 Gestione del personale

I dati personali relativi a ogni dipendente sono mantenuti in apposito archivio, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Società si mantiene costantemente aggiornata e informata direttamente o per il tramite di consulenti esterni sulle regole e le normative vigenti in materia di diritto del lavoro e, in particolar modo, riguardante i lavoratori stranieri.

Le variazioni d'inquadramento e retribuzione del personale sono comunicate per iscritto all'interessato.

I pagamenti delle retribuzioni sono effettuati con accredito sul c/c comunicato dal dipendente o con altro mezzo tracciabile.

Viene effettuata e documentata la riconciliazione del c/c di appoggio dei pagamenti delle componenti del costo del lavoro (retribuzioni, versamenti previdenziali e assicurativi, fondi integrativi, imposte, TFR, ...) con le corrispondenti registrazioni contabili.

7.7 Flussi informativi verso l'ODV

Ogni sei mesi il Responsabile Interno inoltra all'ODV:

- elenco dei nominativi del personale inserito in azienda, suddiviso per tipologia contrattuale, con indicazione delle posizioni ricoperte,
- elenco del personale inserito extra budget,
- prospetto dei miglioramenti economici riconosciuti al personale.

/ 8. APPROVVIGIONAMENTI – PT 08

8.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire un corretto e controllato svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni e servizi e di controllo delle giacenze al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali in termini di correttezza, trasparenza, qualità, economicità, soddisfazione e cooperazione con i fornitori.

8.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività di approvvigionamento di beni e servizi (materie prime, semilavorati, servizi, lavori, cespiti, consulenze, appalti, ...)

8.3 Destinatari

- Vertice aziendale (PRE, AD),
- EMCO ITALIA HOLDING SRL (in outsourcing)
- EMCO GMBH (in outsourcing)
- PURCHASING
- HR & BANK
- Finance & Controlling

- LOGISTIC
- Tutte le funzioni che impegnano la Società.

8.4 Responsabile interno

- Per i materiali gestiti a magazzino (materie prime, accessorie e imballi) il Responsabile PURCHASING;
- Per beni e servizi non produttivi, l'area funzionale interessata.
- Per l'accettazione e inventariazione delle merci a magazzino, il Responsabile Logistic
- Per la contabilità fornitori, valorizzazione di magazzino e pagamenti, il Responsabile Finance & Controlling.

8.5 Principi generali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- 1) La segregazione delle funzioni nelle fasi chiave del processo in particolare tra chi gestisce le attività di qualifica e selezione dei fornitori, chi effettua il relativo inserimento in anagrafica, chi genera i fabbisogni ovvero emette le RdA, chi predispone l'OdA e chi lo approva;
- 2) la tracciabilità degli atti di acquisto;
- 3) la valutazione dei fornitori e delle forniture;
- 4) i processi decisionali e autorizzativi in linea con le deleghe/poteri stabiliti.

8.6 Modalità operative

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione dei fabbisogni,
- emissione della richiesta di acquisto,
- scelta della fonte d'acquisto e contrattualizzazione,
- gestione operativa dell'Ordine di Acquisto (esecuzione prestazioni, consegna beni/ servizi, controllo in accettazione, inventariazione merci),
- rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

8.6.1 Pianificazione dei fabbisogni

Annualmente viene elaborato il budget degli acquisti con livello di dettaglio adeguato rispetto alle categorie merceologiche di materiali, beni e servizi da acquistare; il budget viene approvato in base a prassi formalizzate.

L'acquisto di un bene o di un servizio diretto è preceduto dall'inserimento a sistema della distinta base di prodotto che, unitamente ai fabbisogni pianificati di prodotti finiti genera il fabbisogno di acquisto (MRP) che il sistema trasforma in una Richiesta d'Acquisto (RdA); l'acquisto di un bene o di un servizio indiretto è preceduto da una RdA emessa dall'ufficio che ne rileva il fabbisogno.

Il fabbisogno o la RdA descrivono con adeguato dettaglio le caratteristiche del bene o del servizio da acquistare e i requisiti della fornitura.

Viene garantita la tracciabilità degli emittenti e degli approvanti i fabbisogni o le RdA.

8.6.2 Marketing di acquisto

A fronte di un fabbisogno di un nuovo materiale o di una RdA viene effettuata una verifica sui potenziali fornitori fra quelli già qualificati o nuovi fornitori e viene sempre richiesta una pluralità di offerte per fabbisogni o RdA superiori a euro 2.000.

8.6.3 Qualificazione e sorveglianza dei fornitori

Viene mantenuto attivo un sistema di qualificazione / sorveglianza dei fornitori per verificare il possesso dei requisiti qualitativi, professionali e reputazionali per fornire i beni o i servizi richiesti e il permanere della loro idoneità e affidabilità nel tempo.

8.6.4 Ordini / Contratti di Acquisto /Lettere di incarico

Tutti gli acquisti superiori ad euro 500³ sono eseguiti con Ordine di Acquisto (OdA) o contratto o lettera di incarico (collettivamente indicati nel seguito con OdA).

Riprendendo quanto contenuto nei fabbisogni o nelle RdA, gli OdA descrivono in maniera dettagliata il bene o servizio richiesto e stabiliscono le condizioni di fornitura.

Gli OdA sono approvati e sottoscritti sulla base dei poteri autorizzativi definiti.

Gli OdA riferiti all'igiene e sicurezza sul lavoro sono effettuati con la sola autorizzazione del Datore di Lavoro o del Dirigente Delegato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Sono costantemente tenuti sotto controllo i dati di acquisto più significativi (ad es. prezzi, sconti, condizioni di trasporto, condizioni di pagamento, ...) in modo da poter rilevare prezzi / condizioni eccessivamente favorevoli o sfavorevoli rispetto agli standard di mercato.

Il personale interno è edotto (avvalendosi anche di professionisti esterni) sugli istituti che governano il diritto doganale con riferimento a:

- classificazione delle merci;
- valore doganale;
- origine delle stesse.

³ Ad eccezione di alcune categorie di beni o servizi il cui importo non è determinabile a priori, ad es. bollette per utenze.

Quando applicabile, gli OdA riportano specifiche clausole contrattuali di tutela nei confronti dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 secondo quanto previsto dal Protocollo contrattuale generale PT 17.

L'OdA è inviato al fornitore per ricevimento ed archiviazione della conferma d'ordine. Tutte le eccezioni sono debitamente giustificate.

8.6.5 Ricevimento di beni e servizi

Sono identificati i criteri di accettazione della merce e sono definite regole specifiche per la gestione delle non conformità e delle accettazioni in deroga.

Viene effettuata la verifica, secondo procedure documentate, della merce ricevuta in quantità e qualità.

Viene assicurata la tracciabilità, attraverso il sistema informatico, dei soggetti che operano in accettazione della merce.

Al ricevimento, i beni (accompagnati dalla documentazione fiscale prevista), i servizi (accompagnati da rapporto o relazione elaborati dal fornitore) e gli appalti (accompagnati da un rapporto lavori o stato di avanzamento) sono controllati in quantità e qualità e ne viene verificata la corrispondenza con la documentazione accompagnatoria (DDT o rapporto o relazione o SAL elaborati dal fornitore).

È prevista la tracciabilità della ricezione delle forniture da fornitore mediante la registrazione a sistema informatico dell'entrata merci e la tracciabilità dei soggetti che operano in accettazione delle stesse.

Viene garantita la conservazione dei documenti di consegna della fornitura secondo quanto previsto dalle vigenti normative fiscali.

8.6.6 Gestione Magazzino

La gestione del magazzino prevede:

- lo stoccaggio e la movimentazione delle merci con procedure, modalità, attrezzature e tecnologie che ne garantiscano la corretta rintracciabilità, conservazione e integrità;
- la separazione funzionale fra i soggetti che mantengono in custodia e controllano le merci e i prodotti e hanno la responsabilità degli inventari fisici e coloro che tengono la contabilità di magazzino;
- l'esecuzione periodica della rilevazione fisica delle esistenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti condotta sulla base di istruzioni circa le procedure di inventario;
- l'esecuzione dei conteggi inventariali attraverso un sistema che ne garantisca la correttezza, la veridicità, l'affidabilità e l'indipendenza;
- l'analisi periodica delle merci a lento rigiro ai fini di valutare l'opportunità di procedere agli accantonamenti al relativo fondo svalutazione.
- le rettifiche di contabilità che si rendessero necessarie a seguito delle differenze riscontrate tra l'inventario fisico e quello contabile, previa adeguata approvazione.

8.6.7 Pagamento

Il pagamento delle fatture viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

- OdA,
- bene o servizio effettivamente ricevuto,
- documentazione accompagnatoria dello stesso (ad es. DDT per i beni, rapportino per i servizi, SAL per i lavori, ...),
- fattura pervenuta dal fornitore.

Prima del pagamento viene verificata la corrispondenza tra: i) soggetto con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale mediante OdA, ii) soggetto emittente la fattura e iii) soggetto destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono effettuati con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'OdA, nella fattura o in specifica comunicazione della quale sia stata accertata la provenienza e la veridicità.

Le distinte di pagamento sono autorizzate sulla base dei livelli autorizzativi definiti.

Il pagamento delle fatture relative ai beni o servizi acquistati senza OdA (nei casi e nei limiti di importo espressamente previsti) viene autorizzato in base ai poteri di firma definiti a seguito di verifica documentata della fattura da parte del responsabile dell'area funzionale di riferimento.

8.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente,

- il responsabile Finance & Controlling inoltra all'ODV:
 - / i mastrini di contabilità relativi agli acquisti,
 - / un resoconto delle rettifiche inventariali apportate alla contabilità di magazzino.
- Il Responsabile LOGISTIC inoltra all'ODV:
 - / la reportistica relativa agli esiti delle periodiche attività inventariali di competenza,
 - / elenco delle accettazioni di merce in deroga alle specifiche e ai requisiti contrattuali

/ 9. CONTABILITA' E BILANCIO – PT 09

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di:

- garantire la corretta tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica ai fini della corretta redazione del bilancio societario;
- assicurare la corretta elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio.

9.1 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica:

- alla redazione e tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rimanenze, investimenti e cespiti, crediti, ricavi e costi, fatture da ricevere, ratei e risconti, consistenza della cassa, ...
- a tutte le attività connesse all'elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio di esercizio.

9.2 Destinatari

- CDA,
- COO,
- Finance & Controlling,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni

9.3 Responsabile interno

Responsabile Finance & Controlling,

9.4 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori ed ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- trasmettere per l'elaborazione e l'indicazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà circa l'attività tipica e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla reale situazione economica, patrimoniale, finanziaria, contabile e fiscale della Società,
- omettere di registrare ovvero alterare le registrazioni di dati o informazioni contabili necessari alla corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della Società,
- rappresentare in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o comunque non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- alterare i dati e le informazioni inserite in dichiarazioni, bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali,
- illustrare i dati e le informazioni sopra richiamate in modo da alterare l'effettiva situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società ovvero da inficiarne la comprensibilità.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti della Società, i fornitori ed i consulenti hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- improntare le attività e i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- per ogni operazione contabile, conservare agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire
 - / l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
 - / l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - / la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

9.5 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione del bilancio devono essere svolte seguendo le specifiche procedure e regole aziendali che prevedono:

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti che generano e trasferiscono i dati e le informazioni stesse.

- la gestione controllata dei cespiti mediante:
 - / la regolamentazione, gestione e contabilizzazione dei cespiti secondo la normativa;
 - / la definizione delle modalità di svolgimento dell'eventuale inventario fisico;
 - / l'identificazione delle modalità di gestione della dismissione dei cespiti.
- la definizione delle modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafiche clienti fornitori e dipendenti;
- la definizione delle attività di inventario delle rimanenze;
- la formale autorizzazione di eventuali rettifiche inventariali secondo criteri stabiliti (ad es. in base all'ammontare delle stesse);
- la presenza di regole per la dismissione e/ o svalutazione di merce obsoleta;
- il monitoraggio della situazione dei crediti scaduti per stabilire la loro possibilità di effettivo recupero;
- l'effettuazione di verifiche di corrispondenza tra registrazioni contabili ed effettive giacenze di denaro e valori in cassa;
- la tenuta e l'elaborazione delle scritture contabili, dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali nel rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali ed internazionali;
- in ottemperanza ai principi di prudenza e di competenza, lo stanziamento al fondo fatture da ricevere degli importi relativi ad ogni merce e/o servizio ricevuto per i quali non sia ancora stata ricevuta la fattura passiva;
- la registrazione a sistema degli stanziamenti da parte di un operatore competente della funzione amministrativa;
- la definizione di accessi segregati al sistema contabile attraverso la profilazione degli utenti in base alle mansioni svolte e l'inserimento di User-ID e password;
- l'approvazione dei pagamenti in base ai livelli autorizzativi definiti;
- l'approvazione di eventuali necessità di dilazione dei termini di pagamento da parte dei clienti in base ai livelli autorizzativi definiti;
- la conservazione della documentazione relativa ad ogni operazione contabile effettuata;
- lo stanziamento a fondi rischi sulla base di adeguata documentazione a supporto predisposta dai responsabili competenti e la condivisione con la Società di Revisione;
- l'adozione delle linee guida nazionali ed internazionali per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo;
- la definizione formale delle modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti per le prestazioni infragruppo e i relativi controlli;
- nell'ambito dei rapporti infragruppo, la possibile segregazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità nello svolgimento delle attività di definizione delle condizioni commerciali, di sottoscrizione dei contratti e di verifica della erogazione dei servizi, a fini della fatturazione;

- il periodico monitoraggio teso a verificare l'allineamento tra i contratti/ordini formalizzati ed i prezzi di mercato dei beni forniti.
- la definizione dei rapporti con le società consociate e con la controllante e delle informazioni da scambiarsi;
- la condivisione di un calendario di massima rivolto alle funzioni aziendali con cui si stabiliscono quali dati e notizie debbano essere forniti da queste alla funzione amministrativa nonché quali controlli debbano essere svolti su elementi forniti dalla funzione amministrativa.

9.6 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- la comunicazione di convocazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio,
- il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui si rilevi l'approvazione del progetto di bilancio,
- il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione,
- la relazione della Società di Revisione
- la comunicazione di convocazione dell'Assemblea dei soci a oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio,
- il verbale dell'Assemblea che approva il bilancio d'esercizio.

/ 10. FISCALITÀ –PT 10

10.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di assicurare la corretta raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati per il calcolo e il pagamento delle imposte e dei diritti doganali e la predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni valide ai fini fiscali, impositivi e doganali.

10.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività connesse all'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura delle dichiarazioni valide ai fini fiscali, impositivi e doganali.

10.3 Destinatari

- CDA
- COO
- Finance & Controlling;
- Tutte le funzioni aziendali a supporto;
- Consulenti esterni.

Data la trasversalità della materia tributaria e doganale si considerano sensibili per la realizzazione dei reati alla cui prevenzione è rivolto il presente protocollo, tutti i processi operativi e le aree di attività (es. contabilizzazione di una fattura, predisposizione di un contratto di acquisto o vendita di un bene/servizio) che, in almeno una delle attività che le caratterizzano, siano idonee a realizzare un'indebita utilità fiscale.

Ne consegue che l'elenco dei destinatari sopra individuati non deve considerarsi esaustivo, bensì integrabile con molte altre funzioni aziendali astrattamente esposte alla commissione dei reati tributari e doganali.

10.4 Responsabile interno

- Responsabile Finance & Controlling

10.5 Principi generali

La Società è fermamente convinta di dover pagare le imposte dovute, in conformità con le regole stabilite dallo Stato italiano e mira a stabilire buoni rapporti di lavoro con le autorità fiscali italiane.

L'esperto fiscale viene coinvolto nella pianificazione, attuazione e documentazione di tutti gli accordi di finanziamento e commerciali infragruppo.

Viene costantemente rispettata la disciplina in materia di IVA intracomunitaria riguardante la non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione.

Viene altresì costantemente rispettata la disciplina in materia doganale riguardante i diritti di confine (dazi, tasse doganali, ...).

La determinazione dei prezzi di trasferimento è coerente con le Linee guida dell'OCSE in materia e in particolare deve seguire il principio del trasferimento alle normali condizioni di mercato.

La Società si adopera per prevenire le controversie sui prezzi di trasferimento attraverso:

- il costante rispetto delle linee guida dell'OCSE in materia di libera concorrenza,

- l'osservanza di tutte le leggi, le norme, i regolamenti, le indicazioni fornite dalle autorità pubbliche e ogni altro documento applicabile alla determinazione dei prezzi di trasferimento,
- la sistematica considerazione dei punti di vista di entrambe le parti coinvolte nella transazione.

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori e ai consulenti, ciascuno nel proprio ambito, è fatto espresso divieto di:

- alterare, occultare, distruggere i dati, le registrazioni e le scritture contabili in modo da nascondere l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- alterare o manipolare i sistemi informatici o telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione per la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni relative alle imposte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei a ostacolarne l'accertamento;
- far decorrere i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali così come per il versamento delle imposte da esse risultanti senza adempiere alle relative obbligazioni;
- custodire in modo preordinatamente scorretto e disordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali in modo da impedire od ostacolare l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- utilizzare, nelle transazioni extracomunitarie, false dichiarazioni d'intento da parte di soggetti privi dei requisiti di "esportatori abituali";
- introdurre merci estere attraverso il confine di terra e/o via mare e/o via aerea in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento.

10.6 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle imposte risultanti devono essere svolte in modo da prevedere:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di gestione della fiscalità;
- l'esistenza di procedure che regolamentano le attività relative alla gestione degli adempimenti fiscali, tributari e doganali;
- la formalizzazione del rapporto con i consulenti coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali e tributari nonché con spedizionieri/operatori doganali attraverso contratti/lettere di incarico, contenenti specifiche clausole ex Dlgs. 231/01 che prevedano sanzioni/penalità in caso di mancata osservanza dei principi di condotta definiti nel MOD e nel Codice Etico della Società;
- l'esecuzione di verifiche preventive di completezza, accuratezza:
 - della documentazione trasmessa o messa a disposizione dei consulenti esterni coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali, tributari e doganali;
 - sulle dichiarazioni fiscali da trasmettere alle Autorità competenti e sui conteggi relativi alle imposte dirette e indirette;
 - sulla documentazione predisposta ai fini dell'esportazione e dell'importazione dei prodotti e delle merci, prima della trasmissione allo spedizioniere operatore doganale competente;
- l'approvazione da parte di adeguate figure aziendali delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali, tributari e doganali;
- l'approvazione dei pagamenti delle imposte, dei tributi, dei dazi, dei diritti, ... in base ai livelli autorizzativi definiti;
- l'approvazione di eventuali richieste di dilazione dei termini di pagamento delle imposte e dei tributi in base ai livelli autorizzativi definiti;
- la conservazione e la tracciabilità della documentazione relativa a ogni valutazione e operazione contabile relativa alla determinazione delle imposte e dei tributi e delle relative dichiarazioni;
- l'archiviazione e la tracciabilità della documentazione predisposta ai fini dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti e delle merci;
- l'esecuzione della rottamazione dei cespiti e della distruzione di merci nel rispetto delle procedure definite dalle Autorità fiscali;
- il calcolo delle detrazioni fiscali in base ai criteri definiti dalle Autorità fiscali;
- il ricorso a studi professionali specializzati e competenti in materia fiscale per il calcolo delle imposte e l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni e in particolare per pareri e consulenze in materia di prezzi di trasferimento, crediti d'imposta, agevolazioni fiscali e pratiche di importazione / esportazione delle merci e dei prodotti.

10.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette annualmente all'ODV:

- le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA,
- le comunicazioni, le segnalazioni, gli avvisi, le cartelle esattoriali concernenti il mancato pagamento di imposte e tributi,
- i verbali degli organi ispettivi in materia fiscale e tributaria,
- i contratti stipulati con spedizionieri e operatori doganali.

/ 11. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI E LA SOCIETA' DI REVISIONE – PT 11

11.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità adottate dalla Società per assicurare una corretta gestione dei rapporti con i soci e la Società di Revisione.

11.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rapporti con i Soci e con la Società di Revisione.

11.3 Destinatari

- CDA
- COO
- Società di Revisione
- Responsabile Finance & Controlling

11.4 Responsabile interno

Responsabile Finance & Controlling

11.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- impedire ai Soci di ispezionare e trarre estratti dal Libro dei Soci e dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- determinare o influenzare l'assunzione di deliberazioni dell'Assemblea con atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare,
- realizzare comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti) o che comunque costituiscano ostacolo all'attività della Società incaricata della revisione contabile.

11.6 Modalità operative

Il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, sono tenuti a cura degli Amministratori.

Qualora i soci chiedano di esaminare il libro soci o il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, Il responsabile Finance & Accounting provvede a mettere a disposizione i medesimi libri nonché ad estrarre copia.

I documenti sulla gestione della Società devono essere messi a disposizione a richiesta della Società di Revisione senza preclusioni di sorta per le verifiche periodiche.

Le valutazioni in ordine ai criteri e alle modalità di scelta della Società di Revisione sono documentate.

Il rapporto con la Società di Revisione è formalizzato attraverso contratto/lettera di incarico, contenente specifiche clausole di tutela ex Dlgs. 231/01 che prevedano sanzioni/penalità in caso di mancata osservanza dei principi di condotta definiti nel MOD e nel Codice Etico della Società.

Vengono effettuate periodiche riunioni tra Società di Revisione e ODV per valutazione congiunta di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di vigilanza.

11.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette periodicamente all'ODV:

- elenco delle richieste dei Soci di poter esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea,
- verbali degli incontri tenuti con la Società di Revisione,
- informativa su ogni eventuale incarico conferito alla Società di Revisione o società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione. A tal riguardo, le comunicazioni devono contenere:
 - / la tipologia oggetto del lavoro assegnato o da assegnare,
 - / la durata dell'incarico,

- / il soggetto richiedente e, nel caso non coincidano, il soggetto beneficiario dell'intervento,
- / gli onorari concordati/previsti.

/ 12. OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ADEMPIMENTI SOCIETARI – PT 12

- Statuto della Società

12.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società per la corretta gestione delle operazioni che incidono sul capitale sociale e per garantire la corretta gestione degli adempimenti societari.

12.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le operazioni che importano una modifica del capitale sociale e a tutti gli adempimenti societari.

12.3 Destinatari

- CDA
- COO
- Società di Revisione
- Responsabile Finance & Controlling
- Consulenti esterni

12.4 Responsabile interno

- Responsabile Finance & Controlling

12.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle prassi / procedure aziendali interne

che si fondano su tali norme, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; conseguentemente è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva,
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale,
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale,
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tutti gli adempimenti societari si svolgono nel rispetto della normativa e dello Statuto sociale tempo per tempo vigenti.

Le attività e i rapporti con le altre società del Gruppo sono improntati alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

12.6 Modalità operative

La documentazione relativa alle operazioni sul capitale sociale o agli adempimenti societari è predisposta dal Presidente del CdA con il supporto di Finance & Controlling e di professionisti esterni di comprovata correttezza e professionalità nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto sociale e delle deleghe conferite.

12.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile Interno trasmette tempestivamente all'ODV i verbali e le delibere assunte dal CDA e dall'Assemblea dei Soci sulle operazioni richiamate in questo protocollo.

/ 13. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, RAPPORTI CON BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI – PT 13

13.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le misure adottate dalla Società per garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

13.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione degli incassi, dei pagamenti, alla gestione finanziaria ed a tutti i rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

13.3 Destinatari

- Consiglieri / procuratori delegati
- COO
- HR & Bank

13.4 Responsabile interno

COO

13.5 Principi generali di gestione delle risorse finanziarie

È fatto espresso divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società.

Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono realizzate garantendo trasparenza e tracciabilità: ne sia stata verificata la provenienza, abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la semplice indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Sono vietati i flussi in uscita di denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate (vedi Protocollo PT 05 – *Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale*).

Sono tassativamente vietati l'utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante.

L'acquisto di beni o prestazioni di servizi attraverso l'uso di carte di credito aziendali deve essere normato ed effettuato solo da coloro che ne siano gli esclusivi titolari.

Per le operazioni bancarie e finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

È vietato l'utilizzo di conti bancari intestati a persone fisiche per farvi transitare operazioni attinenti attività economiche della Società.

Le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari sono formalizzati.

I flussi finanziari in ingresso ed in uscita sono pianificati in un budget di tesoreria.

13.6 Modalità operative

Le procure e le deleghe che definiscono i poteri ed i limiti di firma sui conti correnti bancari e postali sono definiti dal CDA. L'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari e postali, la stipulazione di aperture di credito e di finanziamenti con gli istituti di credito ed i relativi limiti è autorizzata secondo i poteri stabiliti.

La negoziazione con gli istituti di credito delle condizioni applicate ai conti correnti (tassi, valute, spese) è effettuata da personale competente e opportunamente delegato.

La situazione sui conti correnti bancari e postali viene costantemente monitorata da un responsabile in modo tale controllare l'applicazione delle condizioni pattuite e da decidere in merito agli istituti sui quali appoggiare incassi e pagamenti al fine di sfruttare al meglio le linee di credito.

La Società non accetta il pagamento dei manufatti tramite l'utilizzo di contanti e/o assegni.

Per la gestione dei rapporti bancari e per i pagamenti si utilizza il canale di home banking. L'accesso e l'operatività sui conti in home banking è consentito solo a persone a ciò formalmente autorizzate e delegate in possesso di specifiche credenziali.

I mandati di pagamento effettuati in home banking o presso gli istituti bancari o postali sono autorizzati secondo i poteri stabiliti.

I pagamenti a/da terzi sono effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario/disponente del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società. L'eventuale differenza tra soggetto con il quale è stabilito il rapporto contrattuale o l'accordo attivo o passivo e il soggetto disponente o destinatario del flusso finanziario deve essere segnalata ed approvata dai competenti livelli gerarchici.

Sono tassativamente proibiti pagamenti per il tramite delle cosiddette "valute virtuali" (ad es. bit coins).

Gli estremi degli incassi o dei pagamenti sono univocamente riconducibili alla documentazione giustificativa degli stessi.

Periodicamente, HR & Bank effettua la riconciliazione bancaria, confrontando i dati presenti a sistema di home banking con i dati contabili. Eventuali discrepanze sono portate all'attenzione del COO.

13.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno informa semestralmente l'ODV relativamente a:

- apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali,
- attivazione di nuovi affidamenti ovvero riduzione o chiusura degli stessi,
- stipulazione di mutui o finanziamenti a medio lungo termine ovvero chiusura anticipata degli stessi,
- accensione di fidejussioni bancarie o assicurative,
- investimenti di natura finanziaria.
- transazioni finanziarie intercorse con soggetti terzi rispetto a quelli con i quali sono stati stipulati gli accordi contrattuali.

Inoltre, il Responsabile Interno fornisce all'ODV l'elenco delle persone abilitate all'inserimento o all'autorizzazione di operazioni dispositive sul canale di home banking allegando le rispettive deleghe.

/ 14. SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PT 14

14.1 Riferimenti

- Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) e allegati
- Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI) - Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014
- Linee Guida UNI/INAIL per un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, edizione 2011
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 – Confindustria ed. giugno 2021
- Art. 30 D. Lgs. n. 81/08
- Norme e leggi cogenti applicabili a singoli aspetti della sicurezza
- Organigramma aziendale della sicurezza

- Comunicazioni interne e ordini di servizio
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori

14.2 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità di gestione delle problematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

La gestione della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro costituisce parte integrante della gestione aziendale e non un'attività a sé stante o accessoria alla stessa; la Società presta la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori impegnandosi a identificare ed eliminare le eventuali situazioni di rischio che si possono presentare e a migliorare le condizioni di lavoro.

In particolare, l'azienda opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe adeguate di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

La gestione della sicurezza si basa sul principio di miglioramento continuo e prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali per quanto di competenza.

Per la materia in esame le procedure interne "ad hoc" sono dettate direttamente dal D. Lgs. 81/08 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti in capo alle società.

La gestione della sicurezza è finalizzata ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il rispetto di tutta la legislazione, della normativa cogente applicabile all'organizzazione e dei regolamenti volontari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'eliminazione e/o la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i lavoratori e tutte le altre parti interessate (Direzione, Datore di Lavoro, Dirigenti, preposti, Clienti, Fornitori, ecc.);

- la riduzione progressiva dei costi aziendali derivanti dagli incidenti, dagli infortuni e dalle malattie, correlati al lavoro;
- il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e della soddisfazione di tutte le parti interessate.

La Direzione aziendale, come parte interessata alle problematiche di salute e sicurezza, intende definire e adottare anche misure volontarie, oltre il dettato normativo, orientate a sostenere la propria Politica in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e a stimolare un sempre maggior rispetto sui temi della salute e sicurezza, a beneficio di tutte le parti interessate.

In modo particolare l'azienda si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari.

14.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo relativo alla salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro si applica in tutti gli ambiti di pertinenza della società, includendo anche gli ambiti esterni presso cui possono operare i propri lavoratori.

14.4 Funzioni coinvolte

Potenzialmente possono essere coinvolte tutte le funzioni della Società, secondo quanto disposto da D. Lgs. n. 81/08 è possibile indicare:

- Datore di lavoro
- Dirigenti
- preposti
- Lavoratori
- Medico Competente
- RSPP
- RLS
- Addetti delle squadre di emergenza (primo soccorso e antincendio)

14.5 Responsabile interno

Referente aziendale del RSPP (o ASPP se nominato)

14.6 Principi generali

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche; il presente protocollo prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza, ciascuno per le attività di sua competenza, sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico di tutti i soggetti coinvolti:

- di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- di utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai dirigenti, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- di non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - di sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- di contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti destinatari del protocollo devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle funzioni interne competenti eventuali segnalazioni di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

14.7 Modalità operative

14.7.1 Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

La Società si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente; in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore in coerenza con la vigente normativa.

Nella definizione e descrizione della struttura organizzativa si tiene conto anche delle figure con ruolo di supporto per la sicurezza, definito dalla normativa cogente applicabile, quali: RSPP,

RLS, MC, Addetti alla gestione delle emergenze. Tali figure non sono individuate dal sistema gerarchico, ma sono organizzate secondo criteri di collaborazione, supporto e coordinamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute è interesse primario della società che tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

14.7.2 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Il sistema presente in azienda è ispirato alle linee guida UNI INAIL e garantisce, tramite procedure, istruzioni operative, buone prassi di lavoro e modulistica l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa vigente nonché il rispetto di quanto disposto dall'art. 30 del TUS.

Il perseguimento dei fini che la Società si prefigge con la gestione strutturata degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro è inoltre assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nel presente modello organizzativo.

14.7.3 Gestione degli impianti e delle attrezzature

Le risorse strumentali sono gestite regolamentando le fasi di:

- scelta, acquisto, noleggio o prestito d'uso,
- utilizzo in sicurezza,
- formazione all'uso,
- mantenimento in efficienza,
- vendita o dismissione

Rientra nel campo di applicazione della procedura adottata dall'azienda tutta l'attrezzatura di lavoro intesa come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto necessari all'attuazione del processo produttivo e destinato a essere usato durante il lavoro.

La Società svolge una manutenzione periodica e preventiva su tutti i mezzi e le attrezzature di lavoro, riportando i controlli effettuati su apposita modulistica interna (ad es. check list, fogli elettronici) predisposta con l'ausilio del Servizio di Prevenzione e Protezione.

14.7.4 Luoghi di lavoro

Nella progettazione e nell'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro, il Datore di Lavoro tiene conto della necessità di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio correlati all'attività lavorativa.

Particolare attenzione è rivolta nei confronti dell'utenza più debole: la progettazione degli ambienti di lavoro è stata effettuata valutando le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro eventualmente utilizzabili da lavoratori diversamente abili e adottando le conseguenti misure correttive.

Tutti i percorsi interni o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza sono sempre mantenute sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in qualsiasi evenienza.

Tutti gli impianti fissi del luogo di lavoro sono sottoposti a manutenzione e, se rilevati difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, questi vengono eliminati quanto più rapidamente possibile da parte di personale interno, se in possesso delle qualifiche necessarie, o mediante l'intervento di ditte terze.

La Società si è dotata di un adeguato programma di pulizia e mantenimento in efficienza dei luoghi di lavoro che prevede interventi di pulizia con periodicità diversa in funzione delle necessità di reparto ma comunque tali da garantire il mantenimento degli standard igienici su tutti i luoghi di lavoro.

14.7.5 Gestione degli agenti chimici

La Società si è dotata di una specifica procedura per gestire le sostanze chimiche e i preparati pericolosi presenti in azienda: sono regolate, conformemente a quanto disposto dalle misure generali di tutela dei lavoratori, le fasi di scelta, acquisto, uso, immagazzinaggio e smaltimento in ottica anche di tutela ambientale.

L'Azienda provvede a richiedere alla prima fornitura di un nuovo prodotto e, periodicamente in seguito, le schede di sicurezza aggiornate. Le schede vengono raccolte e analizzate, oltre che per aspetti legati alla sicurezza sul lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, in particolare per la corretta gestione degli stessi, dall'immagazzinamento, all'utilizzo e infine allo smaltimento dei rifiuti.

14.7.6 Valutazione dei rischi

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, il Datore di Lavoro ha predisposto il documento di valutazione dei rischi e il relativo piano di miglioramento.

Le valutazioni dei rischi specifici e il documento completo sono periodicamente aggiornati secondo le prescrizioni di legge, in particolare:

- ogniqualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi;
- a seguito di risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

Il processo di valutazione è svolto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente per i rischi di natura sanitaria e con il coinvolgimento del RLS.

Per garantire la corretta applicazione e il giusto mantenimento di tutte le misure previste sono inoltre definite specifiche modalità di controllo atte a verificare il rispetto e l'efficacia dell'intervento di prevenzione e protezione.

14.7.7 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Società ha adottato una procedura per definire i criteri di scelta, le caratteristiche e le condizioni d'uso dei DPI necessari per la protezione dei lavoratori in tutti gli ambiti di pertinenza così come definiti nel DVR.

Ogni qualvolta intervengono variazioni significative degli elementi di valutazione viene aggiornata la dotazione di DPI con lo stesso iter di valutazione e scelta utilizzato per la prima scelta.

Nell'ambito della gestione dei DPI è garantita la registrazione di tutti gli interventi formativi e di addestramento all'uso e della loro distribuzione ai lavoratori.

La scelta e l'eventuale modifica dei DPI prevede il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

14.7.8 Gestione delle emergenze

La Società ha adottato uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.

In particolare, tale documento:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Ai sensi della normativa viene individuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e sentito il RLS, la squadra di gestione emergenze.

Per l'individuazione del numero idoneo dei componenti della squadra di emergenza e la loro distribuzione, al fine di garantire la presenza di tali figure in ogni situazione produttiva, l'azienda tiene conto di tutti gli aspetti organizzativi in modo da garantire che la squadra sia sempre presente durante l'attività lavorativa.

La Società provvede alla nomina, formazione e addestramento degli addetti al primo soccorso, all'antincendio e all'evacuazione. Periodicamente sono organizzati corsi di aggiornamento per il personale addetto alle emergenze, secondo le necessità e nel rispetto della normativa vigente.

14.7.9 Gestione degli appalti

La Società gestisce tutte le fasi di lavoro, servizio o fornitura che vede soggetti terzi, ditte o lavoratori autonomi, chiamati a svolgere attività presso le proprie sedi e pertinenze.

Tutte le indicazioni in tema di appalto o di affidamento d'opera, fanno riferimento ad un generico "appalto" o "appaltatore"; per estensione la Società applica i medesimi criteri anche in caso di contratti d'opera con lavoratori autonomi o con chiunque abbia a relazionarsi per una prestazione professionale significativa con la Società.

In caso di affidamento di lavori in appalto a ditte terze che si trovino a lavorare in presenza di personale aziendale, l'azienda provvede ad acquisire la documentazione necessaria e svolgere le attività previste, ai sensi della normativa vigente.

In caso di lavori in appalto svolti dall'Azienda per conto di Enti pubblici o di soggetti privati, svolti in presenza di personale esterno, l'azienda provvede a fornire la documentazione prevista dal singolo bando e a richiedere tutte le informazioni necessarie per tutelare i propri lavoratori.

In caso di attivazione di cantieri temporanei o mobili, il Responsabile del procedimento, in qualità di committente, espleta gli obblighi di cui all'allegato IV del D.lgs. 81/08 e

s.m.i. e, con l'ausilio dell'Ufficio Acquisti, verifica preventivamente i requisiti delle ditte richiedendo tutta la documentazione del caso, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti di sicurezza sul lavoro.

14.7.10 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

La Società ha definito nelle singole procedure le modalità di confronto con le rappresentanze dei lavoratori; allo scopo di favorire la cooperazione tra i soggetti coinvolti; l'azienda prevede in ogni caso la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso:

- comunicazioni diretta in occasione della riunione periodica,
- trasmissione da parte del RLS di segnalazioni, osservazioni e proposte dei lavoratori al RSPP,
- incontri gestiti dal RSPP quando presente nel momento giudicato più opportuno su specifiche tematiche che potrebbero avere ricadute sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Per la convocazione di riunioni, incontri, corsi relativi alla sicurezza, comprese la riunione periodica di prevenzione e la riunione di Riesame vengono utilizzati i canali comunicativi consuetudinari (mail, intranet, bacheche, ...).

14.7.11 Gestione della sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente nominato dall'azienda collabora con il Datore di lavoro nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi ed effettua il sopralluogo presso i luoghi di lavoro almeno una volta all'anno, redigendo apposita relazione.

Il Medico Competente programma e aggiorna la sorveglianza sanitaria sulla base dei risultati della stessa valutazione, definendo tempistiche e tipologia di esami da effettuare in un protocollo sanitario. In caso di cambi mansione o di introduzione di nuovi rischi l'azienda comunica tempestivamente al Medico Competente le variazioni occorse in modo da concordare eventuali misure preventive da attuare.

Il Medico Competente trasmette le inidoneità o le prescrizioni per idoneità parziale al RSPP che provvede a trasmetterle ai rispettivi preposti affinché prendano i necessari accorgimenti tecnici e organizzativi per l'attuazione

14.7.12 Informazione e formazione dei lavoratori

L'organizzazione si è dotata di una specifica procedura di gestione dei processi conoscitivi che prevede le seguenti azioni:

- definire la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano la sicurezza aziendale,
- pianificare e realizzare azioni specifiche per l'informazione, la formazione e l'addestramento al fine di incrementare le conoscenze e le competenze risultate carenti,
- valutare l'efficacia delle azioni intraprese,
- assicurare, che tutte le persone siano consapevoli della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di quello che le circonda e di come esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi,
- registrare le azioni realizzate.

Oltre alle fasi di informazione e formazione, sono gestiti gli interventi di addestramento dei lavoratori ove richiesto da normative cogenti e/o in base a rischi specifici.

La formazione e l'informazione dei lavoratori è ripetuta periodicamente al fine di mantenere alta l'attenzione sugli aspetti di sicurezza.

Nelle scelte della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che svolge un'insostituibile funzione di stimolo e di raccordo tra l'Organizzazione e tutto il personale.

La Società provvede affinché il RLS riceva la formazione necessaria e gli aggiornamenti periodici previsti per legge.

14.7.13 Attività di vigilanza e verifiche periodiche

Il monitoraggio in materia di sicurezza e salute sugli ambienti di lavoro è effettuato allo scopo di promuovere il miglioramento e secondo quanto indicato in una specifica procedura del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

La Società, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per i propri lavoratori, prevede tanto i controlli quotidiani svolti direttamente dai preposti, quanto momenti di controllo periodico effettuati da personale qualificato (audit).

Per la segnalazione di non conformità di sicurezza la procedura indica responsabilità e modalità

di identificazione e comunicazione della non conformità; la procedura identifica inoltre le fasi di analisi e soluzione delle non conformità rilevate al fine di prevenire o evitare il ripetersi delle non conformità.

I controlli periodici (audit) sono volti a verificare tanto il rispetto di quanto previsto dalla normativa cogente, quanto al rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

La tempistica dei monitoraggi periodici, la competenza di eventuali verificatori anche esterni, il dettaglio dell'esecuzione della verifica sono coerenti con il livello di rischio attribuito all'oggetto sottoposto a verifica e con il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici e organizzativi adottati.

14.8 Gestione della documentazione e sistemi di registrazione

Tutta la documentazione è conservata presso la sede aziendale ed è prontamente disponibile in caso di sopralluoghi o richieste specifiche da parte degli organi competenti.

L'applicazione delle procedure interne permette di assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento degli adempimenti.

La diffusione, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli in formato elettronico, è sottoposta a specifica procedura di sistema.

L'aggiornamento della documentazione derivante da normativa cogente è sottoposto a specifico controllo mediante strumenti aziendali (scadenzario) che garantiscono il rispetto della tempistica prevista.

È prevista la redazione di specifici moduli operativi che consentono la puntuale registrazione di quanto codificato nelle procedure; la corretta compilazione dei moduli è oggetto di controllo da parte dei singoli preposti ed è sottoposta a monitoraggio periodico.

Le modalità e le responsabilità sulla corretta compilazione dei moduli sono definite nelle varie procedure.

14.9 Riunioni annuali/periodiche della sicurezza

Il Datore di Lavoro o un suo rappresentante convocano con periodicità almeno annuale una riunione per la sicurezza alla quale partecipano il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione il Datore di Lavoro o il suo rappresentante sottopone all'esame dei partecipanti: il Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i risultati della sorveglianza sanitaria; le modalità

e i criteri con cui vengono scelti i Dispositivi di Protezione Individuale e la loro efficacia; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Nella stessa riunione sono individuate le modalità comportamentali e le buone prassi al fine di prevenire il rischio di infortuni e malattie professionali e sono presentati gli obiettivi generali di miglioramento della sicurezza.

Nel corso delle riunioni sono esaminate le non conformità (ad es. infortuni/mancati infortuni) e le conseguenti azioni preventive/correttive, riunioni periodiche e sopralluoghi congiunti delle varie figure (ad es. Medico Competente, RSPP, Datore di lavoro, Dirigenti, preposti, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), aggiornamenti normativi, avanzamento dello stato dell'arte su attrezzature/procedure di lavoro.

La riunione è indetta anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e/o in casi di programmazione e introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

14.10 Riesame e miglioramento del modello per la sicurezza

Al termine dei processi di verifica e, comunque almeno una volta all'anno, il Responsabile del Sistema unitamente al vertice aziendale provvede alla valutazione dei risultati e al riesame del sistema e delle relative procedure al fine di valutare se lo stesso sia adeguatamente attuato e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di quest'analisi devono trovare definizione in un'indicazione di programma di miglioramento (o di adeguamento se si sono riscontrati degli scostamenti significativi rispetto agli obiettivi a cui si doveva puntare nel periodo preso in esame dando per scontata l'analisi dei motivi che li hanno determinati) che contenga dei nuovi obiettivi che l'azienda intende raggiungere nel proseguo delle proprie attività in tema di sicurezza.

Al termine della riunione, la direzione approva i documenti prodotti che vengono poi gestiti e diffusi in azienda ai soggetti coinvolti.

14.11 Flussi informativi verso l'ODV

Chiunque può rivolgersi all'ODV in qualsiasi momento, nei modi previsti dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte e interventi.

In aggiunta ai flussi "spontanei" di cui sopra il Referente interno con il supporto del RSPP trasmette all'ODV al fine di supportare le funzioni di controllo:

- il verbale delle riunioni di riesame del modello organizzativo della sicurezza e tutta la documentazione prodotta nel corso dell'incontro con indicazione degli stanziamenti previsti per l'anno a seguire,

- il programma di sorveglianza sanitaria; una sintesi degli esiti della sorveglianza sanitaria; il verbale redatto in occasione delle visite agli ambienti di lavoro,
- il verbale della riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08,
- il resoconto delle prove di evacuazione,
- il programma dei monitoraggi e il resoconto globale dei monitoraggi,
- l'elenco delle eventuali non conformità riscontrate e delle relative azioni correttive,
- l'analisi statistica annuale degli eventi registrati e trattati,
- copia della registrazione degli infortuni.

Se presenti o variati nel corso dell'anno, il RSPP trasmette inoltre:

- l'elenco degli eventuali provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme di sicurezza e il loro stato,
- le delibere del CDA contenenti deleghe, attribuzioni, disposizioni in materia di salute e sicurezza,
- la lettera di nuova nomina del RSPP e di accettazione dell'incarico; l'attestato del titolo di studio del RSPP; gli attestati di frequenza e superamento dei test di apprendimento dei corsi previsti dalla normativa,
- l'elenco delle deleghe e sub deleghe di funzioni attribuite ai delegati e loro collocazione organizzativa,
- l'elenco dei preposti e loro collocazione organizzativa,
- un prospetto con l'indicazione dei RLS, l'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento; il verbale di elezione dei RLS,
- una relazione sulle variazioni e aggiornamenti sostanziali apportati a DVR,
- la lettera di nomina del Medico Competente e di accettazione dell'incarico,
- le lettere di incarico per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso,
- l'attestazione dei corsi degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso,
- gli aggiornamenti al piano di emergenza,
- l'elenco delle sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive,
- l'elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme di sicurezza e il loro stato.

/ 15. SISTEMA INFORMATIVO – PT 15

15.1 Riferimenti

- D. Lgs. n. 196/2003,
- Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR),

15.2 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire il corretto, trasparente e sicuro utilizzo e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e del Sistema Informativo aziendale.

15.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire:

- il corretto, trasparente e sicuro utilizzo e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e del Sistema Informativo aziendale;
- la corretta e adeguata protezione dei dati e delle informazioni utilizzate per lo svolgimento delle attività aziendali al fine di garantirne la costante integrità, disponibilità e sicurezza.

15.4 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (CDA, PRE, AD),
- EMCO GMBH (in outsourcing)
- OPERATION
- Tutte le funzioni aziendali,
- Consulenti / fornitori esterni.

15.5 Responsabile interno

- Responsabile OPERATION

15.6 Principi generali

È vietato:

- introdurre, installare, utilizzare o conservare, sui terminali aziendali in dotazione a ciascuno (computer, stampanti, smartphone, tablet, ...) dispositivi hardware e programmi software non espressamente autorizzati,
- connettere al sistema informativo aziendale personal computer, periferiche nonché altre apparecchiature senza preventiva autorizzazione,
- modificare le configurazioni dei dispositivi hardware e dei programmi software impostate sui server, sulle postazioni di lavoro e sui terminali in dotazione senza preventiva autorizzazione,
- utilizzare strumenti hardware e programmi software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni, database e/o documenti informatici,
- acquisire, possedere e/o impiegare strumenti software e/o hardware che possono essere utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi informatici/telematici (es.: sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.).
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature del Sistema Informativo aziendale e di quello di terze parti per scopi diversi da quelli strettamente professionali,
- ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), con metodi o procedure differenti da quelle ufficiali e autorizzate a tal fine dalla Società,
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo il caso questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e le necessarie licenze,
- trasferire o trasmettere all'esterno / interno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società e/o di terze parti (Clienti/ Fornitori) se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni,
- navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, utilizzando la connessione a internet per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento,
- memorizzare documenti informatici di natura oltraggiosa, pedopornografica, discriminatoria,
- inviare o memorizzare messaggi di posta elettronica (interni ed esterni) di natura oltraggiosa, pedopornografica e/o discriminatoria,
- cedere o prestare ad altri in maniera non controllata le apparecchiature informatiche affidate a ciascuno,

- lasciare incustodite e/o accessibili ad altri le apparecchiature d'ufficio e informatiche affidate a ciascuno,
- utilizzare i codici identificativi di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto degli stessi,
- accedere a sistemi informatici altrui abusivamente e/o tramite la disponibilità di altri dipendenti o terzi, nonché accedere propriamente agli stessi ma al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto,
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sia aziendale che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), comprensivo di archivi, dati e/o programmi,
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail con false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus e/o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati,
- effettuare qualsiasi attività di spamming e/o ogni azione di risposta alla stessa,
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi,
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi,
- comunicare a personale non autorizzato, sia interno che esterno alla Società, i controlli implementati sui sistemi informatici nonché le relative modalità di utilizzo,
- adottare qualsiasi comportamento e utilizzare risorse informatiche della Società che possano comportare possibili rischi, per la Società stessa, dal punto di vista sia patrimoniale che giuridico.

È tassativamente prescritto di:

- controllare e trattare con cautela tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa,
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software della Società e/o di terze parti,
- non divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alle reti sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...),
- rispettare le procedure e gli standard previsti e segnalare senza ritardo, eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche,
- segnalare e denunciare alle competenti Autorità il furto, il danneggiamento o lo smarrimento delle apparecchiature informatiche affidate a ciascuno dalla Società.

15.7 Modalità operative

15.7.1 Organizzazione del Sistema Informativo

Le risorse hardware, software e di rete del Sistema Informativo aziendale sono mantenute sotto controllo.

La messa in produzione e le successive revisioni del software e delle applicazioni gestionali / transazioni installate sul sistema informativo aziendale sono testate e autorizzate secondo procedure formalizzate.

15.7.2 Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni

Sono identificati e gestiti profili differenziati di accesso ai programmi, ai dati e alle informazioni aziendali in funzione della riservatezza degli stessi e del ruolo organizzativo ricoperto da chi vi accede. Ogni utente accede alle funzionalità della propria postazione attraverso proprie credenziali e interviene limitatamente a quanto necessario al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, cambiamento della mansione, scadenza dell'accordo / contratto con la controparte esterna, viene garantita la tempestiva restituzione dei beni, delle chiavi / badge di accesso ai locali o alle infrastrutture, la cessazione delle autorizzazioni all'accesso al Sistema, il ritiro delle credenziali, ...

Gli utilizzatori delle risorse del Sistema Informativo aziendale vengono identificati dal sistema al momento dell'accesso mediante codici di identificazione che devono essere periodicamente modificati. In caso di bisogno, sono tracciabili e resi disponibili i dati di accesso al Sistema Informativo aziendale e alle applicazioni / transazioni dello stesso.

15.7.3 Protezione fisica dei dati

L'accesso ai locali ove sono collocati i server aziendali è limitato (ad es. con chiave, badge, codice, ...) al solo personale interno ed esterno autorizzato ad accedervi.

La continuità di funzionamento dei server in caso di mancata erogazione dell'energia elettrica dalla rete è garantita da un sistema di continuità che permette la corretta esecuzione delle procedure di spegnimento delle macchine.

È assicurata la protezione informatica contro software pericolosi o dannosi per il Sistema Informativo aziendale.

È stata definita e mantenuta attiva una procedura per la regolare duplicazione e conservazione dei programmi, dei dati e della documentazione aziendale.

I duplicati dei programmi, dei dati e della documentazione più significativa sono separati dagli originali, in modo da garantirne la conservazione in caso di eventi che compromettano l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti originali.

15.8 Flussi informativi

Annualmente il Responsabile Interno segnala, tramite una relazione, all'ODV:

- eventuali violazioni rilevate nell'utilizzo delle attrezzature hardware e software rispetto alle regole sopra delineate e relativi provvedimenti adottati,
- elenco dei Responsabili, degli Autorizzati e degli Amministratori di Sistema per il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy e del GDPR,
- eventuali eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia dell'integrità e della sicurezza dei dati (a titolo esemplificativo: numero e orari degli allarmi, perdita di dati, mancate attivazioni dei sistemi di continuità, anomalie nel back up dei dati, ...),

/ 16. TUTELA DELL'AMBIENTE – PT 16

16.1 Riferimenti

- D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis
- Leggi comunitarie, nazionali, regionali e provinciali applicabili
- provvedimenti autorizzativi applicabili
- Comunicazioni interne e ordini di servizio
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni

16.2 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire la tutela dei corpi idrici, dell'aria e la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni di legge al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

Inoltre, il protocollo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al loro ruolo nella Società o al tipo di rapporto in essere con essa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello organizzativo,
- fornire all'ODV e ai responsabili delle funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Parte integrante del Modello sono considerate le procedure, istruzioni operative e buone prassi adottate dalla Società per la corretta gestione ambientale.

L'applicazione di tale corpus di procedure e prassi è strutturata in modo da assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento degli adempimenti.

La Società si impegna altresì a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario della società che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell'ambiente partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente in maniera particolare nel processo di gestione dei rifiuti.

La Società si adopera a diffondere e consolidare una cultura della tutela dell'ambiente, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla tutela dell'ambiente, sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nella presente sezione nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

16.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti i processi e a tutte le attività lavorative realizzate nelle aree di pertinenza dell'azienda.

16.4 Funzioni coinvolte

- Responsabile del Sistema EHS
- Preposti
- Addetti alle squadre di emergenza
- Tutti i soggetti identificate nelle procedure e istruzioni operative per quanto di competenza

16.5 Responsabile interno

Responsabile del Sistema EHS

16.6 Regole di comportamento generali

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/ linee guide in materia di ambiente;

- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- segnalare al delegato funzionale o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle procedure, istruzioni operative, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Società in materia ambientale.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25- undecies del D. Lgs. n. 231/01.

16.7 Modalità Operative

16.7.1 Struttura organizzativa

Affinché la gestione ambientale sia efficace nel raggiungere i suoi obiettivi è necessario l'impegno di tutto il personale della Società; tutto il personale il cui lavoro può provocare un impatto significativo sull'ambiente riceve una informazione e, ove necessario, una formazione appropriata.

Al fine di rendere efficace l'esercizio della gestione ambientale, ruoli e responsabilità in materia di gestione ambientale sono definiti, documentati e comunicati a tutto il personale.

La responsabilità della gestione degli aspetti Ambientali è assunta dal Responsabile Interno il quale:

- assicura che i requisiti delle procedure ambientali siano stabiliti, applicati e mantenuti,
- coordina le risorse interne ed esterne nelle azioni volte a garantire il rispetto delle procedure, delle istruzioni operative e delle prassi aziendali,
- riferisce alla Direzione sulle prestazioni della gestione ambientale al fine del riesame del corpus delle procedure e del miglioramento.

16.7.2 Prescrizioni e adempimenti legali e normativi

Il Responsabile Interno esamina, direttamente o tramite incaricato, le fonti di informazioni legislative, ne valuta la completezza e assicura che i requisiti normativi e le procedure di gestione ambientale siano stabiliti, applicati, rispettati e mantenuti aggiornati.

Il Responsabile Interno valuta periodicamente l'esigenza di modificare o integrare le fonti d'informazione legislativa e, se ritenuto necessario, intraprende le azioni necessarie coinvolgendo le funzioni interessate.

Le fonti legislative e regolamentari sono costituite, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ogni altra pubblicazione a carattere legislativo e ambientale, consultate periodicamente su Internet,
- riviste specializzate in materia ambientale,
- atti di convegni, incontri, seminari, ecc. a carattere ambientale,
- contatti con Enti Pubblici e con organismi di vigilanza e controllo,
- data-base on-line di associazioni di categoria o di imprese specializzate.

Tutte le fonti informative pervengono con tempestività al Responsabile interno mediante comunicazione elettronica o tramite contatti personali con i consulenti esterni.

Il Responsabile interno predispose e aggiorna, direttamente o tramite incaricato, l'"Elenco della normativa ambientale"; nell'elenco sono inserite periodicamente le principali novità legislative ambientali e specificando, se necessario, scadenze, documentazione necessaria agli adempimenti, articoli di legge di riferimento, enti preposti da contattare per i vari adempimenti.

Il Responsabile Interno archivia direttamente o tramite incaricato i documenti registrati per argomento e segnala agli uffici interni potenzialmente interessati le novità legislative ambientali che ritiene di maggiore rilevanza e/o che prevedano scadenze o adempimenti aggiuntivi ai preesistenti; la segnalazione può avvenire tramite mail o tramite comunicazione diretta.

16.7.3 Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

In caso di scarichi che richiedano il rilascio di autorizzazioni, il Responsabile Interno attiva l'iter autorizzativo presso gli enti competenti; spetta al Referente la verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni e dei tempi previsti nelle autorizzazioni.

Laddove necessarie, le analisi sul rispetto dei valori limite sono svolte da laboratori di analisi qualificati, di cui si sia verificata la professionalità e onorabilità in fase di formale assegnazione dell'incarico.

Al termine delle operazioni di misura e di analisi, il Responsabile interno riceve copia della documentazione prodotta che archivia presso il proprio ufficio.

I preposti incaricati della manutenzione degli impianti di scarico verificano periodicamente il corretto mantenimento dello stato di fatto e segnalano immediatamente ogni anomalia e non

conformità riscontrata al Responsabile interno o a suo incaricato che si attiva tempestivamente per la gestione delle stesse.

La Società ha adottato idonei strumenti (quali ad esempio strutture di contenimento) e procedure di prevenzione per evitare che acque inquinate o sostanze pericolose (ad es. in caso di sversamenti accidentali) possano essere scaricate in violazione delle vigenti normative o comunque causare inquinamento del suolo o del sottosuolo.

Con riferimento alla gestione degli scarichi di acque reflue è previsto l'esplicito divieto a carico di tutte le funzioni interessate di effettuare scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti o in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 o di altra regolamentazione specifica.

16.7.4 Tutela dell'aria e gestione delle emissioni in atmosfera

Con riferimento alle emissioni in atmosfera è previsto l'esplicito divieto a carico di tutte le funzioni interessate di determinare, nell'esercizio di attività che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Per le emissioni in atmosfera che richiedono il rilascio di autorizzazione, il Responsabile Interno attiva l'iter autorizzativo presso gli enti competenti; spetta al Referente la verifica del rispetto delle prescrizioni e dei tempi previsti nelle autorizzazioni.

Le analisi sul rispetto dei valori limite sono svolte da laboratori di analisi qualificati, di cui si sia verificata la professionalità e onorabilità in fase di formale assegnazione dell'incarico.

In caso di modifiche agli impianti il Responsabile Interno segnala alla Direzione la necessità di valutare lo stato autorizzativo degli stessi anche mediante la consulenza di soggetti esterni qualificati e di comprovata professionalità.

16.7.5 Gestione dei rifiuti

Tutto il ciclo operativo è stato analizzato al fine di definire la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti (attribuzione codice CER); il Responsabile Interno ha il compito di diffondere presso gli operatori tutte le corrette prassi lavorative (manipolazione, movimentazione, stoccaggio, prelievo) dei rifiuti.

Nella gestione delle attività di stoccaggio dei rifiuti sono previste regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione.

Nelle aree dedicate alla raccolta dei rifiuti sono utilizzati idonei contenitori per il deposito temporaneo differenziato dei rifiuti, garantendo la separazione delle varie tipologie di rifiuto ed evitando ogni forma di miscelazione, dispersione o contaminazione dell'ambiente.

Spetta al Responsabile Interno o a un suo delegato il controllo sulla corretta gestione del deposito dei rifiuti in termini quantitativi e qualitativi.

La raccolta dei rifiuti è organizzata dal Responsabile Interno o da un suo incaricato dopo aver verificato la quantità di rifiuto presente nel deposito temporaneo o il tempo di giacenza del rifiuto nel deposito stesso. All'arrivo del mezzo di trasporto, il Referente e/o un suo incaricato effettua la verifica della documentazione presentata (autorizzazione al trasporto, targa del mezzo autorizzato, generalità del conducente), nel caso di non conformità sulla documentazione questa viene immediatamente contestata e il rifiuto non viene conferito.

Per la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti la Società si avvale dei servizi espletati da imprese specializzate con le quali sono definiti accordi formali che prevedono specifiche clausole contrattuali volte ad assicurare il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti.

Nell'ambito del processo di qualificazione dei fornitori e delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai trasportatori di eventuali merci pericolose (ADR), per conto della Società vengono periodicamente:

- verificate le caratteristiche di idoneità tecnica e le autorizzazioni all'espletamento dell'attività,
- accertate e documentate la professionalità attraverso la loro iscrizione agli albi istituiti presso le Prefetture delle province di operatività di cui alla vigente normativa in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti è previsto l'espresso divieto a carico di tutte le funzioni interessate di:

- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- effettuare attività di raccolta, conferimento, o altre attività di smaltimento rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- effettuare attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti;
- cedere, esportare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti effettuando operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

16.7.6 Tenuta della documentazione, registri obbligatori, formulari

Con riferimento alla gestione dei rifiuti è previsto l'espresso obbligo a carico di tutte le funzioni interessate di:

- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari, certificati di analisi rifiuti siano completi, corretti e veritieri;

- garantire, la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti;

Sono identificate le responsabilità per la compilazione e gestione di:

- registri di carico e scarico dei rifiuti,
- formulari di identificazione e accompagnamento dei rifiuti,
- comunicazioni / registrazioni MUD,

Tutte le registrazioni sono effettuate da personale opportunamente formato e con specifica esperienza nella compilazione di tali documenti / portali.

Tutti i documenti relativi alla movimentazione dei rifiuti (tanto urbani quanto speciali) effettuata per conto della Società è archiviata in modo da garantire la facile localizzazione dei documenti ed il reperimento dei documenti più aggiornati tramite l'archiviazione dei documenti superati.

16.7.7 Interventi di bonifica

Con riferimento agli eventi inquinanti e interventi di bonifica è richiesto ai dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, di segnalare i doverosi interventi di bonifica e di rispettare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che comportino il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

È fatto inoltre esplicito divieto di omettere la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti, ai sensi dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

16.7.8 Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas serra

Il Responsabile Interno o suo incaricato, predispone e mantiene aggiornato un registro delle condizioni di impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dei gas fluorurati ad effetto serra comprendente, a titolo esemplificativo, tipo, marca e modello dell'apparecchiatura, area dove è situata l'apparecchiatura, reparto interessato, sostanza controllata, quantità della sostanza controllata.

Il Responsabile Interno predispone inoltre, direttamente o tramite incaricato, una scheda tecnica di manutenzione periodica delle apparecchiature riportante il dettaglio delle operazioni di manutenzione da effettuare sugli impianti e sui componenti e la loro periodicità; a titolo esemplificativo: controlli visivi, serraggi, tesature, misurazioni, pulizia, rabbocchi, ricariche, sostituzioni, lubrificazioni, lavaggi, riparazioni, revisioni, ripristini.

Nel caso la Società si avvalga di servizi di manutenzione esterni espletati da imprese specializzate, con esse sono definiti accordi formali che prevedono specifiche clausole contrattuali volte ad assicurare il rispetto della normativa sulla gestione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dei gas fluorurati a effetto serra.

Nell'ambito del processo di qualificazione dei fornitori, delle sopracitate imprese vengono periodicamente:

- verificate le caratteristiche di idoneità tecnica e la disponibilità di tecnici dotati delle necessarie qualificazioni,
- accertate e documentate la serietà, onorabilità e professionalità.

Per ogni apparecchiatura o impianto che impieghi sostanze lesive dell'ozono stratosferico viene redatto uno specifico libretto d'impianto che riporti nel dettaglio le caratteristiche degli stessi e la descrizione degli interventi di manutenzione sottoscritta dal tecnico che li ha effettuati.

La Società, inoltre, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più reati ambientali, si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente, ed in particolare si impegna a evitare di impiegare nella produzione nonché di consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare sostanze considerate lesive della fascia di ozono dalla normativa vigente.

16.7.9 Gestione delle emergenze ambientali

La Società predispose e mantiene aggiornato un piano di gestione delle emergenze affinché tutto il personale:

- sia pronto a rispondere alla situazione di emergenza,
- sia in grado di risolvere l'emergenza,
- sia attrezzato per contenere il danno alle persone e all'ambiente,
- sia preparato a proteggere le proprietà dell'organizzazione e del vicinato.

La procedura di gestione delle emergenze indica i comportamenti da adottare da parte della squadra di emergenza e del personale in caso di evento che può avere ricadute dirette e indirette sull'ambiente.

16.7.10 Monitoraggio

La verifica sulla corretta gestione delle problematiche ambientali è un processo continuo che evidenzia le non conformità nel momento in cui avvengono e non solo in corrispondenza delle verifiche periodiche, i principali attori del monitoraggio continuo sono i preposti che rilevano tutte le situazioni anomale e le segnalano al Responsabile Interno.

A seguito di comunicazioni inviate dai preposti, il Referente Ambientale valuta se la segnalazione pervenuta è da considerarsi una non conformità; in caso affermativo deve:

- identificare i soggetti responsabili per l'attuazione dell'azione correttiva

- decidere le azioni per risolvere la non conformità;
- decidere le azioni per contenere gli effetti dell'impatto;
- decidere eventuali azioni correttive per annullare la causa contingente della non conformità riscontrata;
- decidere eventuali azioni preventive adeguate affinché un evento simile non si riverifichi nel futuro;
- modificare le procedure specifiche interessate a seguito dell'evento verificatosi.

Le azioni messe in atto per eliminare o minimizzare la ricorrenza di un problema di qualità possono essere di tipo:

- correttivo, quando mira alla causa della non conformità;
- preventivo, quando mira alla potenziale causa di non conformità.

L'individuazione dell'azione correttiva/preventiva compete al Responsabile Interno con la collaborazione del preposto che ha effettuato la segnalazione.

La comunicazione al Referente per l'ambiente è effettuata dai preposti di reparto mediante i consueti canali comunicativi aziendali (mail o moduli del sistema sicurezza).

Il Responsabile Interno elabora periodicamente un'analisi delle segnalazioni ricevute su copia cartacea o tramite mail, con lo scopo di raggrupparle per tipologia e individuare eventuali ricorrenze.

Gli originali dei moduli di segnalazione e gli allegati sono raccolti e mantenuti in archivio da parte del Referente.

Spetta al Referente per la funzione ambiente, direttamente o tramite incaricato, verificare con le funzioni interessate l'efficacia delle azioni intraprese e registrare l'avvenuta risoluzione delle non conformità.

Il Responsabile Interno effettua periodicamente delle verifiche su specifiche tematiche ambientali direttamente o tramite verificatori, opportunamente formati, interni o esterni.

La frequenza delle verifiche periodiche dipende dai seguenti fattori:

- la significatività attribuita ai diversi aspetti ambientali e agli impatti associati alle suddette attività;
- i risultati dei monitoraggi e delle misurazioni;
- i risultati delle verifiche periodiche precedenti.

La verifica periodica deve in particolare riguardare:

- la corretta registrazione di quanto previsto dalla normativa cogente e dalle disposizioni degli organi di controllo
- la presenza della documentazione prevista
- il rispetto di quanto previsto nelle procedure e istruzioni operative definite dall'azienda in materia di smaltimento rifiuti

I risultati della verifica periodica devono essere documentati e devono riportare l'elenco delle eventuali non conformità rilevate.

Tutta la documentazione relativa alle verifiche è conservata presso l'ufficio del Responsabile interno e archiviata per eventuali analisi storiche.

16.7.11 Riesame periodico della gestione delle problematiche ambientali

Il Responsabile interno organizza periodicamente una riunione di riesame relativa alla gestione ambientale aziendale coinvolgendo la direzione o un suo rappresentante e tutte le funzioni aziendali che ritiene necessario coinvolgere.

Nel corso della riunione vengono esposte dal responsabile le seguenti tematiche:

- il complesso del sistema di gestione ambientale (responsabilità, risorse previste e impiegate, mezzi);
- l'adeguatezza delle procedure e delle prassi previste per la gestione delle tematiche ambientali;
- il rispetto della legislazione vigente;
- le eventuali comunicazioni e segnalazioni ricevute dall'interno e dall'esterno dell'azienda;
- se effettuata, i risultati della formazione in materia ambientale svolta;
- i risultati dei monitoraggi interni;
- i risultati ottenuti dall'implementazione di azioni correttive/preventive;
- le situazioni di emergenza (se si sono verificate).

Tale riesame deve essere documentato in modo da permettere alla Direzione di intraprendere le azioni necessarie per attuare le modifiche individuate.

Il verbale della riunione di riesame ambientale è redatto a cura del Responsabile interno e comunicato in copia all'ODV per conoscenza; tutti i verbali delle riunioni di riesame sono conservati presso l'ufficio del Referente per la funzione ambiente.

16.8 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- Copia del verbale della riunione di riesame,
- Il programma delle verifiche interne in materia ambientale,
- Copia della ricevuta di consegna del MUD.

Se variati o introdotti nel corso dell'anno, il Responsabile interno trasmette inoltre:

- le deleghe, attribuzioni, mansionari e organigrammi in materia ambientale,
- elenco dei corsi effettuati in materia ambientale,

- registro delle leggi/normative applicabili,
- nuove autorizzazioni o rinnovo delle stesse rilasciate dalla autorità competenti,
- schede dei rifiuti prodotti (classificazione CER),
- elenco dei fornitori utilizzati nella gestione ambientale e relazione sulla loro qualificazione,
- programma delle verifiche interne in materia ambientale,
- copia del registro delle verifiche, controlli, ispezioni effettuati dalle competenti autorità di controllo e vigilanza,
- elenco delle eventuali sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive,
- elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme relative a tematiche ambientali e il loro stato

/ 17. PROTOCOLLO CONTRATTUALE GENERALE – PT 17

17.1 Scopo

Il presente protocollo fornisce una esemplificazione circa le clausole contrattuali che la Società si impegna a far sottoscrivere alle proprie controparti (consulenti, fornitori, agenti, partner, ...) al fine di estendere il rispetto di tutti i principi adottati con il Codice Etico e con il MOD, e per tutelarsi rispetto all'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Tali clausole possono differire, nella formulazione, rispetto a quanto previsto nel presente protocollo a patto che ne siano salvaguardati i principi ispiratori.

17.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti gli accordi formali stabiliti con le controparti quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, ordini di acquisto e di vendita, contratti, lettere di incarico, memorandum of understanding, non disclosure agreement,

...

17.3 Destinatari

- Vertice aziendale (PRE, AD)
- Tutti coloro che gestiscono accordi con le controparti.

17.4 Responsabile interno

Tutti i Responsabili che stipulano accordi con le controparti.

17.5 Modalità operative

Nel seguito si riporta una formulazione cui ispirarsi nella definizione degli accordi riportati al punto precedente a tutela della Società rispetto a ipotetiche violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle controparti.

17.5.1 ART. [•] – DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

La Società nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni ed esterni si riferisce ai principi e alle regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito [•], e il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] si impegna ad operare nei propri rapporti derivanti con la Società in linea con detti principi e regole.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] prende atto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A tale scopo, la Società ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] si impegna inoltre a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa o confidenziale, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: odv.emcofamup@emco-world.com [•] per posta elettronica, ovvero Organismo di Vigilanza di EMCO FAMUP S.r.l., Via Maniago, 53 – 33080 San Quirino (PN) – per posta ordinaria.

La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte di [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [•] [ordine, contratto, lettera d'incarico, accordo, . . .] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [•] [ordini, contratti, incarichi, accordi, . . .] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

17.5.2 ART. [•] – ADESIONE AI REQUISITI ETICI

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, . . .] si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro minorile;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- rispettare tutte le normative cogenti relative al [•] [prodotto, servizio, appalto, ...] fornito.

Pertanto, il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] si impegna ad aderire ed operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Società, disponibile sul sito [•]

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [•] [ordine, contratto, incarico, accordo, capitolato, condizioni generali, ...] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [•] [ordini, contratti, incarichi, accordi, ...] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.

17.5.3 ART. [•] – PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Società per l'utilizzo dei [•] [prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti, attrezzature, tecnologie, ...] forniti provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spese, anche legali ed ogni ulteriore danno conseguente.

17.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili interni fanno pervenire all'ODV l'elenco degli accordi formali nei quali non sono state inserite clausole di tutele del tipo di quelle riportate nel presente protocollo.